

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 70/2002 della Commissione, del 16 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
*	Regolamento (CE) n. 71/2002 della Commissione, del 15 gennaio 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	3
*	Regolamento (CE) n. 72/2002 della Commissione, del 16 gennaio 2002, recante modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto riguarda la qualità delle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro ⁽¹⁾	7
	Regolamento (CE) n. 73/2002 della Commissione, del 16 gennaio 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	14
	Regolamento (CE) n. 74/2002 della Commissione, del 16 gennaio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	17
*	Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana	19
*	Direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto	24

Consiglio

2002/34/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2001, recante modifica delle decisioni del Consiglio del 25 giugno 2001, del 22 dicembre 2000, del 25 giugno 1997 e del 22 marzo 1999 relativamente all'indennità giornaliera del personale militare nazionale e degli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio** 29

Commissione

2002/35/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 gennaio 2002, che modifica la decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 26]** 31

2002/36/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 gennaio 2002, che modifica la decisione 93/693/CE per quanto concerne l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 27]** 32

2002/37/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 15 gennaio 2002, che modifica per la sesta volta la decisione 2001/740/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 78]** 34

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

- * **Raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 174/01/COL, dell'8 giugno 2001, relativa a un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2001 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli** 42
- * **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 253/01/COL, dell'8 agosto 2001, relativa alla carta delle regioni assistite e ai livelli di aiuto in Islanda (Aiuto n. 00-002)** 49

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001)** 58

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 70/2002 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	58,8
	204	120,0
	212	110,5
	624	74,0
	999	90,8
0707 00 05	052	137,0
	220	249,0
	628	242,2
	999	209,4
0709 90 70	052	209,1
	204	283,6
	220	212,2
	999	235,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	55,9
	204	58,4
	212	47,0
	220	48,4
	508	13,4
	999	44,6
0805 20 10	052	58,3
	204	105,1
	999	81,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	53,5
	204	85,3
	464	72,0
	624	78,2
	999	72,3
	999	72,3
0805 50 10	052	54,3
	600	48,4
	999	51,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	41,6
	400	112,8
	404	96,8
	720	113,0
	728	105,5
	999	93,9
	999	93,9
0808 20 50	400	122,7
	512	64,6
	720	88,1
	999	91,8
	999	91,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 71/2002 DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 2002****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	60,62	450,61	554,70	37,46
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	29,06	216,02	265,91	17,96
1.40	Agli 0703 20 00	149,44	1 110,84	3 367,42	92,34
1.50	Porri ex 0703 90 00	59,43	441,77	543,81	36,72
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	55,28	410,92	505,84	34,16
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	31,05	230,81	284,12	19,19
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	74,29	552,23	679,79	45,90
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	56,49	419,92	516,91	34,91
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	90,36	671,69	826,84	55,83
1.130	Carote ex 0706 10 00	75,32	559,89	689,22	46,54
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	96,47	717,09	882,72	59,61
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	410,19	3 049,12	3 753,40	253,45
1.170	Fagioli:				
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus ssp.) ex 0708 20 00	187,55	1 394,16	3 716,19	115,89
1.170.2	Fagioli (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	142,11	1 056,37	1 300,38	87,81
1.180	Fave ex 0708 90 00	157,74	1 172,56	1 443,40	97,47
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	603,86	4 488,82	5 525,66	373,13
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	295,07	2 193,40	2 700,04	182,32
1.210	Melanzane 0709 30 00	119,87	891,04	1 096,86	74,07

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	135,14	1 004,56	1 236,60	83,50
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	744,83	5 536,69	6 815,57	460,23
1.240	Peperoni 0709 60 10	182,24	1 354,71	1 667,63	112,61
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	75,64	562,30	692,19	46,74
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	176,48	1 311,86	1 614,88	109,05
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	102,08	758,81	934,08	63,08
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	138,97	1 033,07	1 271,69	85,87
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	88,31	656,44	808,07	54,57
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilking e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	—	—	—	—
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	—	—	—	—
2.70.3	— Mandarini e wilking ex 0805 20 50	—	—	—	—
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	—	—	—	—
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche ex 0805 30 90 ex 0805 90 00	131,31	976,12	1 201,59	81,14
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	58,50	434,87	535,32	36,15
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	64,94	482,73	594,23	40,13

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	309,10	2 297,71	2 828,44	190,99
2.110	Cocomeri 0807 11 00	38,98	289,76	356,69	24,09
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	63,24	470,09	578,67	39,08
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	162,65	1 209,05	1 488,32	100,50
2.140	Pere:				
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	altri ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	208,50	1 549,85	1 907,83	128,83
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	399,25	2 967,84	3 653,35	246,70
2.170	Pesche 0809 30 90	211,84	1 574,71	1 938,44	130,90
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	316,08	2 349,61	2 892,33	195,31
2.190	Prugne 0809 40 05	195,55	1 453,62	1 789,38	120,83
2.200	Fragole 0810 10 00	340,71	2 532,68	3 117,69	210,53
2.205	Lamponi 0810 20 10	848,90	6 310,30	7 767,86	524,54
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	1 598,12	11 879,63	14 623,60	987,48
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	127,40	947,03	1 165,77	78,72
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	167,18	1 242,72	1 529,77	103,30
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	197,39	1 467,33	1 806,26	121,97
2.250	Litchi ex 0810 90 30	189,54	1 408,95	1 734,39	117,12

REGOLAMENTO (CE) N. 72/2002 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2002****recante modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto riguarda la qualità delle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 sono necessarie per quanto riguarda i criteri da osservare per il contenuto e la valutazione della relazione sulla qualità de trasmettere alla Commissione europea (Eurostat) al termine di ogni periodo di riferimento.
- (2) Le informazioni contenute nella suddetta relazione dovrebbero fare riferimento alle variabili definite dal regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell'8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni ⁽²⁾.
- (3) La fattibilità e la pertinenza di taluni elementi facoltativi di cui alla prima relazione sulla qualità dovrebbero essere rivedute da Eurostat e dagli istituti nazionali di statistica alla luce delle informazioni fornite dagli Stati membri.
- (4) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contenuto e i criteri di valutazione della relazione sulla qualità di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE)

n. 530/1999 sono esposti nelle parti A e B dell'allegato al presente regolamento.

Le variabili specificate sono quelle definite dall'allegato II al regolamento (CE) n. 1916/2000.

2. Le informazioni e le caratteristiche o le suddivisioni facoltative, esposte nell'allegato, vanno fornite entro i limiti concessi dalle deroghe alla legislazione comunitaria relativa alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, all'indagine sulle forze di lavoro, alle statistiche strutturali sulle imprese e ai conti nazionali.

Articolo 2

La prima relazione sulla qualità va fornita per l'indagine sulla struttura delle retribuzioni avente come anno di riferimento il 2002.

La relazione va trasmessa ad Eurostat unitamente ai dati ed entro 24 mesi dal termine del periodo di riferimento per il quale sono stati rilevati i dati.

Articolo 3

La fattibilità e la pertinenza degli elementi facoltativi di cui alla parte B dell'allegato devono essere rivedute alla luce delle informazioni effettivamente fornite dagli Stati membri.

La revisione deve essere effettuata da Eurostat e dagli istituti nazionali di statistica.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2002.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3.

ALLEGATO

CONTENUTO E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA QUALITÀ PER LE STATISTICHE SULLA STRUTTURA DELLE RETRIBUZIONI

PARTE A

Indagine sulla struttura delle retribuzioni: risultati approssimati: analisi tabulari

Devono essere fornite le distribuzioni delle frequenze e le relative medie aritmetiche e mediane ⁽¹⁾ per almeno:

- a) il numero di dipendenti a tempo pieno;
- b) il numero di dipendenti a tempo parziale

suddivisi per ognuna delle variabili seguenti:

- fascia di retribuzione oraria lorda, per sesso,
- fascia di retribuzione mensile lorda, per sesso,
- fascia di retribuzione annua lorda, per sesso,
- fascia di vacanze annuali (< 10, 10-19, 20-24, 25-29, 30-34, ≥ 35 giorni), per sesso,
- fascia di ore mensili lavorate o retribuite (< 130, 130-139, 140-149, 150-159, 160- 169, 170-179, ≥ 180 ore), per sesso,
- sezione NACE Rev.1 e livello 1 NUTS,
- sezione NACE Rev.1 e sesso,
- occupazione (ISCO-88 al livello a 1 cifra), sesso,
- istruzione (ISCED da 0 a 6), sesso,
- fascia di età (15-24, 25-54, 55-64, ≥ 65 anni), sesso,
- anzianità (< 10 anni, 10-19, 20-29, 30-39, ≥ 40 anni), sesso,
- ampiezza dell'impresa in base al numero di dipendenti ⁽²⁾.

Ad esempio, per le retribuzioni orarie lorde e il sesso:

- a) Numero di dipendenti a tempo pieno

Fascia di retribuzione oraria	uomini + donne	solo uomini	solo donne
	frequenza (%)		
Meno di 5 EUR	<i>Queste fasce di retribuzione oraria sono illustrative. Ogni paese dovrebbe usare fasce che distribuiscono in modo uniforme le frequenze nella gamma di retribuzioni orarie, mensili e annuali. Se necessario, si dovrebbero usare fasce diverse da quelle indicate anche per le ferie annuali e per le ore mensili retribuite o lavorate.</i>		
5-meno di 10 EUR			
10-meno di 15 EUR			
15-meno di 20 EUR			
20-meno di 30 EUR			
30-meno di 40 EUR			
40-meno di 50 EUR			
50 EUR e oltre			
Frequenza generale	100 %	100 %	100 %
Numero totale dei dipendenti			
Media generale (euro)			
Valore della mediana (euro)			

PARTE B

1. **Pertinenza** (elemento facoltativo)

Riassunto contenente una descrizione degli utenti, una descrizione delle loro esigenze (per gruppi principali di utenti) e una valutazione del modo in cui sono state soddisfatte.

⁽¹⁾ Per ogni distribuzione specificata si dovrebbero fornire i dati seguenti: numero totale di dipendenti, frequenze relative (%) per ogni fascia, media generale e valore della mediana. (Le medie aritmetiche e le mediane non sono rilevanti per le variabili NACE Rev.1, NUTS 1, livello occupazione o istruzione).

⁽²⁾ Sei fasce in base al numero totale di dipendenti: 1-9, 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 e più. La prima di queste sei fasce è facoltativa per l'indagine sulla struttura delle retribuzioni 2002.

2. Esattezza

2.1. Errori di campionamento

2.1.1. Campionamento probabilistico

2.1.1.1. Distorsioni (elemento facoltativo)

Stima delle distorsioni dovute al sistema di stima, se del caso.

2.1.1.2. Varianza

— Coefficienti di variazione ⁽¹⁾ relativi alle retribuzioni lorde totali, indicando separatamente almeno le retribuzioni mensili (i dati sulle retribuzioni orarie e annuali sono facoltativi), per:

- a) dipendenti a tempo pieno;
- b) dipendenti a tempo parziale,

suddivisi per:

- sezione della NACE Rev.1 e sesso,
- occupazione (ISCO-88 al livello ad 1 cifra) e sesso,
- fascia di età (15-24, 25-54, 55-64, ≥ 65 anni) e sesso,
- sezione della NACE Rev.1 e livello 1 NUTS (elemento facoltativo),
- istruzione (ISCED da 0 a 6) e sesso (elemento facoltativo).

— Coefficienti di variazione, indicando i dati relativi alle ore mensili, per:

dipendenti a tempo pieno, suddivisi per:

- sezione della NACE Rev.1 e sesso,
- occupazione (ISCO-88 al livello ad 1 cifra) e sesso,
- fascia di età (15-24, 25-54, 55-64, ≥ 65 anni) e sesso,
- sezione della NACE Rev.1 e livello 1 NUTS; (elemento facoltativo)
- istruzione (ISCED da 0 a 6) e sesso (elemento facoltativo).

2.1.2. Campionamento non probabilistico

Se si ricorre ad un campionamento non probabilistico va fornita una descrizione delle possibili origini di eventuali imprecisioni.

2.2. Errori non dovuti al campionamento

2.2.1. Errori di copertura

- Descrizione dei principali errori di classificazione e dei problemi di sottocopertura e sovracopertura ⁽²⁾ incontrati nella rilevazione dei dati.
- Descrizione dei metodi impiegati per trattare tali errori.
- Tassi di errori di classificazione, sottocopertura e sovracopertura (elemento facoltativo).

Nota: Se si usano dati amministrativi isolati, va effettuata un'analisi simile basandosi sullo (schedario amministrativo di riferimento).

2.2.2. Errori di misura

- Descrizione dei metodi impiegati per valutare gli errori di misura ⁽³⁾.
- Valutazione delle distorsioni e descrizione degli stimatori impiegati per correggerle per una variabile principale, ad esempio, le retribuzioni mensili.

⁽¹⁾ Il coefficiente di variazione è il rapporto tra la radice quadrata della varianza dello stimatore e il valore atteso. Il coefficiente di variazione viene stimato dal rapporto tra la radice quadrata della stima della varianza campionaria e il valore stimato. Vanno forniti sia il numeratore che il denominatore, unitamente al coefficiente di variazione risultante. La stima della varianza campionaria deve tenere conto dello schema di campionamento.

⁽²⁾ Errori di classificazione: il termine indica la classificazione scorretta di unità appartenenti alla popolazione target. Sottocopertura: il termine indica le (nuove) unità non incluse nella delimitazione a causa di una nascita effettiva o di una scissione e le unità classificate scorrettamente. Il termine non si riferisce all'economia sommersa. Sovracopertura: il termine indica le unità classificate scorrettamente che, in realtà, non rientrano nella delimitazione (ad esempio attività di un'unità locale non inclusa nelle sezioni C-K della NACE Rev.1) oppure unità che non esistono effettivamente.

⁽³⁾ Gli errori di misura si verificano durante la rilevazione dei dati. Le loro origini sono numerose ed includono lo strumento di indagine (modulo o questionario), il rispondente, il sistema di informazioni, le modalità di rilevazione dei dati e l'intervistatore.

2.2.3. Errori di elaborazione (elementi facoltativi)

Gli errori di elaborazione si verificano nelle operazioni successive alla rilevazione, ad esempio, l'inserimento dei dati, la codifica, l'immissione, l'editing, la ponderazione e la tabulazione.

- I tassi di errore nell'inserimento o la codifica per le variabili principali, ad esempio:
 - retribuzioni totali lorde per l'anno di riferimento.
 - retribuzioni totali lorde per il mese rappresentativo,
 - numero di ore retribuite o lavorate durante il mese rappresentativo.
- Note metodologiche sulla stima di tali tassi (¹).
- Valutazione delle distorsioni e della varianza dovute ad errori di elaborazione.

2.2.4. Errori dovuti alla mancanza di risposte

- Tasso di risposta dell'unità (²).
- Tassi di risposta per una voce per le variabili principali (per esempio, retribuzioni mensili ed annuali e ore lavorate). Il tasso corrisponde al rapporto tra il numero di risposte per una voce e il numero di rispondenti.
- Descrizione dei metodi impiegati per l'imputazione e/o la nuova ponderazione per le risposte mancanti.

Nota: Se si usano dati amministrativi isolati, l'indisponibilità del registro o voce o dato amministrativo sostituisce l'assenza di risposta.

- Descrizione dei motivi della mancanza di risposte e valutazione delle distorsioni dovute alla mancanza di risposte per una delle domande principali del questionario, riguardanti ad esempio le retribuzioni mensili o annuali o le ore lavorate.

2.2.5. Errori di scelta del modello

Relazione (³) sull'utilizzo dei modelli seguenti:

- per garantire che sia selezionato un mese rappresentativo,
- per adeguare l'anno contabile o fiscale all'anno di calendario,
- per garantire che le sezioni da C a K della NACE Rev.1 siano coperte interamente per tutte le imprese (almeno quelle con dieci o più dipendenti),
- per combinare i dati provenienti da fonti amministrative con quelli risultanti da indagini.

Nota: Se si usano dati amministrativi isolati si dovrebbero fornire commenti sulla corrispondenza tra i concetti amministrativi e quelli statistici.

3. Tempestività e puntualità

- Date cruciali per la raccolta dei dati: per esempio il termine imposto ai rispondenti degli Stati membri per la compilazione dei questionari, per i richiami e i follow-up e durante le operazioni in loco.
- Date cruciali per le operazioni successive alla raccolta: per esempio inizio e fine delle verifiche della completezza, della codifica e dell'attendibilità, data del controllo della qualità (congruenza dei risultati) e provvedimenti di non divulgazione;
- Date cruciali per la pubblicazione: per esempio calcolo e diffusione dei risultati preliminari e dettagliati.

Nota: La puntualità della trasmissione dei dati ad Eurostat sarà valutata nel rispetto della [normativa che stabilisce la periodicità e le scadenze per la trasmissione dei dati.

4. Accessibilità e chiarezza

- Una copia della pubblicazione o delle pubblicazioni oppure un riferimento della loro ubicazione.
- Informazioni in merito agli eventuali risultati inviati alle unità dichiaranti incluse nel campione.
- Informazioni in merito allo schema di diffusione dei risultati (per esempio a chi sono inviati).
- Una copia, o riferimenti, degli eventuali documenti metodologici in collegamento con le statistiche fornite.

⁽¹⁾ Le misurazioni dei tassi di errore possono essere effettuate applicando tecniche standard di controllo della qualità, ad esempio verificando la qualità di un sottocampione dei questionari elaborati (per verificare il livello di errori nella fase di immissione o durante l'editing effettuato dal personale degli INS).

⁽²⁾ Il tasso è il risultato del rapporto tra il numero di rispondenti ed il numero di questionari inviati alla popolazione selezionata.

⁽³⁾ I commenti dovrebbero riguardare, ad esempio: la procedura di selezione dei modelli (ovvero, perché è stato scelto un determinato modello anziché altri); se pertinente, l'errore di stima associato per le stime corrispondenti; elementi relativi alla verifica delle ipotesi su cui si basa il modello; la verifica delle capacità di previsione del modello tramite l'utilizzo di dati storici; il confronto dei risultati ottenuti dal modello con altre fonti connesse di dati; l'impiego dello screening e di studi di convalida incrociata; le verifiche della sensibilità del modello alla stima dei parametri; la convalida dell'inserimento dei dati nel modello.

5. Comparabilità

5.1. Comparabilità geografica

È opportuno effettuare un confronto tra i concetti nazionali e i concetti europei qualora vi siano differenze, soprattutto nella definizione delle unità statistiche, nella popolazione di riferimento, nelle classificazioni e nella definizione delle variabili nei risultati trasferiti. Le differenze dovrebbero essere quantificate.

Nota: Se le classificazioni e le unità provengono dallo schedario, la qualità di tali informazioni va definita nella relazione sulla qualità dello schedario.

5.2. Comparabilità temporale

Informazioni dettagliate sulle modifiche delle definizioni, della copertura o dei metodi rispetto alla struttura precedente dell'indagine sulle retribuzioni e valutazione delle conseguenze delle modifiche sostanziali.

6. Coerenza

Nota: Questo elemento persegue due obiettivi. Il primo consiste nell'informare gli utenti delle (differenze concettuali tra le varie fonti per variabili molto simili e aventi di solito la stessa denominazione nelle pubblicazioni statistiche e fornire loro informazioni su come passare da un concetto all'altro. Il secondo obiettivo consiste nel verificare che le statistiche, che in linea di principio sono coerenti dal punto di vista concettuale, forniscano risultati comparabili per lo stesso anno e la stessa popolazione di riferimento. Tenendo presenti tali obiettivi le I statistiche sulla struttura delle retribuzioni dovrebbero essere comparate con altre statistiche inviate a Eurostat tenendo conto del fatto che, ad esempio, l'indagine sulla struttura delle retribuzioni (SES) è basata su unità locali appartenenti a imprese con 10 o più dipendenti.

6.1. Coerenza con la struttura dei dipendenti nell'indagine sulle forze di lavoro per lo stesso periodo di riferimento

La struttura del SES andrebbe paragonata a quella dell'indagine sulle forze di lavoro (LFS), dato che entrambi hanno parecchie variabili in comune. In particolare, le analisi incrociate della distribuzione dei dipendenti nel SES e nel LFS dovrebbero essere indicate in percentuali ed elaborate separatamente per i dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale. Le tabelle multiple dovrebbero contenere le variabili seguenti:

- sesso, età e attività economica (NACE Rev.1, sezione),
- sesso, età e livello d'istruzione (ISCED da 0 a 6),
- sesso, età e occupazione (ISCO-88, livello a una cifra).

Per l'età dovrebbero essere impiegate le fasce seguenti (15-24, 25-54, 55-64, 65 o più anni).

6.2. Coerenza con le cifre assolute dei dati dell'indagine sulle forze di lavoro per lo stesso periodo di riferimento (elemento facoltativo per l'indagine sulla struttura delle retribuzioni del 2002)

La tabella seguente riassume gli elementi comuni a entrambe le fonti.

	Indagine sulla struttura delle retribuzioni (SES)	Indagine sulle forze di lavoro (LFS)
Unità statistica	Unità locale	Famiglia
Copertura dell'attività	NACE Rev. 1 Sezioni C-K, M-O	NACE Rev. 1 Sezioni C-K, M-O
Variabili da considerare per paragonare le due fonti	Numero di dipendenti, indicati separatamente per il tempo pieno e parziale, suddivisi per sesso. Numero di ore lavorate durante il mese rappresentativo (o in un mese lavorativo normale)	Numero di dipendenti, indicati separatamente per il tempo pieno e parziale, suddivisi per sesso. Numero di ore lavorate abitualmente ogni settimana (convertite in ore lavorate al mese)
Suddivisione richiesta per occupazione	ISCO-88 livello ad una cifra	ISCO-88 livello ad una cifra
Suddivisione richiesta per attività	NACE Rev. 1, sezione	NACE Rev. 1, sezione
Suddivisione richiesta per regione	NUTS, livello 1	NUTS, livello 1

La variabile «numero di dipendenti» (suddivisi in dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e per sesso) e la variabile «numero di ore lavorate» dovrebbero essere suddivise per occupazione, regione e attività NACE (le sezioni da M a O della NACE sono facoltative per il SES del 2002). Le tabelle multiple occupazione, regione e attività economica non sono richieste.

- 6.3. *Coerenza con le statistiche strutturali sulle imprese per lo stesso anno: dati regionali* (elemento facoltativo per l'indagine sulla struttura delle retribuzioni del 2002)

Il regolamento sulle statistiche strutturali sulle imprese ⁽¹⁾ riguarda tutte le attività del mercato delle sezioni da C a K della NACE Rev.1, eccetto la sezione J. La tabella seguente riassume gli elementi comuni alle due fonti.

	Indagine sulla struttura delle retribuzioni (SES)	Indagine strutturale sulle imprese (SBS) (Statistiche regionali annuali)
Unità statistica	Unità locale	Unità locale
Copertura dell'attività	NACE Rev. 1 sezioni C-K	NACE Rev. 1 Sezioni C-K, eccetto J
Variabili da considerare per comparare le due fonti	Numero di unità locali nella popolazione	11 21 0: Numero di unità locali
	Retribuzioni lorde annue totali per l'anno di riferimento	13 32 0: Salari e stipendi
Suddivisione richiesta per attività	NACE Rev. 1, sezione	NACE Rev. 1, sezione
Suddivisione richiesta per regione	NUTS, livello 1	NUTS, livello 1

Le variabili «numero di unità locali» e «retribuzioni/salari e stipendi totali lordi annui» dovrebbero essere suddivise per attività NACE e per regione. Illustrando le differenze principali per queste variabili si dovrebbe tenere conto delle diversità di concetto, di definizioni, di accuratezza e copertura per ogni fonte. Le tabelle multiple dovrebbero essere elaborate per attività NACE e regione.

- 6.4. *Coerenza con le statistiche strutturali sulle imprese per lo stesso anno: dati nazionali per classe di ampiezza dell'impresa* (elemento facoltativo per l'indagine sulla struttura delle retribuzioni del 2002)

	Indagine sulla struttura delle retribuzioni (SES)	Indagine strutturale sulle imprese (SBS) (Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza)
Unità statistica	Unità locale	Impresa
Copertura dell'attività	NACE Rev. 1 sezioni C-K	NACE Rev. 1 sezioni C-K
Variabili da considerare per paragonare le due fonti	Numero totale di imprese nella popolazione	11 11 0: Numero di imprese
	Numero totale di dipendenti nella popolazione	16 13 0: Numero di dipendenti
	Retribuzioni totali lorde annue nell'anno di riferimento	13 32 0: Salari e stipendi
Suddivisione richiesta per attività	NACE Rev. 1, sezione	NACE Rev. 1, sezione
Suddivisione richiesta per ampiezza dell'impresa	Numero di dipendenti: 1-9 (*), 10-49, 50-249, 250-499, 500-999 e 1 000 +	Numero di dipendenti: 1 a 9, 10-49, 50-249, 250-499, 500-999 e 1 000 +

(*) Facoltativo per l'indagine sulla struttura delle retribuzioni (SES) del 2002.

Le variabili «numero di imprese», «numero di dipendenti» e «retribuzioni/salari e stipendi totali lordi annui» dovrebbero essere suddivise simultaneamente per attività NACE e per dimensione dell'impresa. Illustrando le differenze principali per queste variabili si dovrebbe tenere conto delle diversità di concetto, di definizioni, di accuratezza e copertura per ogni fonte. Ad esempio, per l'indagine strutturale sulle imprese le variabili «numero di imprese (11 11 0)», «numero di dipendenti (16 13 0)» e «salari e stipendi (13 32 0)» non sono disponibili per tutte le sezioni NACE da C a K.

⁽¹⁾ GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1.

- 6.5. *Coerenza con i conti nazionali per lo stesso anno: dati nazionali* (elemento facoltativo per l'indagine sulla struttura delle retribuzioni del 2002)

La tabella seguente riassume gli elementi comuni alle due fonti:

	Indagine sulla struttura delle retribuzioni (SES)	Conti nazionali [Tabella 3: Tabelle industria — esercizio annuo (*)]
Copertura dell'attività	NACE Rev. 1 sezioni C-K, M-O	NACE Rev. 1 sezioni C-K, M-O
Variabili da considerare per paragonare le due fonti	Numero totale di dipendenti Retribuzioni totali lorde annue nell'anno di riferimento	Numero totale di dipendenti D11 salari e stipendi
Suddivisione richiesta per attività	NACE Rev. 1, sezione	NACE Rev. 1, sezione

(*) Sistema europeo dei conti nazionali, SEC 95, programma di trasmissione dei dati, Comunità europee 1997 (cfr. anche questionario SEC 95).

Le variabili «numero di dipendenti» e «retribuzioni/salari e stipendi totali lordi annui» dovrebbero essere suddivise per attività NACE. Illustrando le principali differenze delle variabili nelle due fonti si dovrebbe tenere conto delle diversità di concetti e copertura e, se disponibile, dell'accuratezza di ogni statistica. Per l'indagine sulla struttura delle retribuzioni del 2002, le sezioni M-O della NACE Rev.1 sono facoltative.

7. **Completezza**

Elenco delle variabili e/o delle suddivisioni richieste dal regolamento e non disponibili nonché dei miglioramenti previsti al fine di ovviare a tali mancanze.

REGOLAMENTO (CE) N. 73/2002 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2002
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	252,67	84,09	122,00		189,50
1006 20 13	252,67	84,09	122,00		189,50
1006 20 15	252,67	84,09	122,00		189,50
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	252,67	84,09	122,00		189,50
1006 20 94	252,67	84,09	122,00		189,50
1006 20 96	252,67	84,09	122,00		189,50
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	252,67	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	256,76	246,18	308,23	293,07	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	274,61	259,45	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	33,62	33,62	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 74/2002 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2002
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁴⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per

tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

DIRETTIVA 2001/114/CE DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 2001****relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre semplificare talune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari per tener conto soltanto dei requisiti essenziali ai quali i prodotti contemplati da queste direttive devono conformarsi affinché essi possano circolare liberamente nel mercato interno, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992, confermate dal Consiglio europeo di Bruxelles del 10-11 dicembre 1993.
- (2) La direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana ⁽⁴⁾, è stata motivata dal fatto che disparità tra le legislazioni nazionali concernenti taluni tipi di latte conservato potevano creare condizioni di concorrenza sleale con la conseguenza di trarre in inganno il consumatore e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del mercato comune.
- (3) La direttiva 76/118/CEE è stata perciò concepita per definire taluni tipi di latte conservato e per stabilire norme comuni per la composizione, le caratteristiche di fabbricazione e l'etichettatura di detti prodotti, al fine di garantirne la libera circolazione all'interno della Comunità europea.
- (4) Detta direttiva dovrebbe essere adeguata alla normativa comunitaria generale relativa a tutti i prodotti alimentari, in particolare a quella sull'etichettatura, gli additivi auto-

rizzati, le regole igieniche e le norme sanitarie fissate dalla direttiva 92/46/CEE ⁽⁵⁾.

- (5) Per motivi di chiarezza, occorre procedere alla rifusione della direttiva 76/118/CEE in un nuovo testo allo scopo di rendere più accessibili le norme sulle condizioni per la produzione e l'immissione in commercio di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
- (6) Le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, dovrebbero applicarsi fatte salve talune condizioni.
- (7) Fatta salva la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari ⁽⁷⁾, l'aggiunta di vitamine ai prodotti di cui alla presente direttiva è autorizzata in alcuni Stati membri. Tuttavia non si può decidere di estendere tale possibilità a tutta la Comunità. Pertanto gli Stati membri sono liberi di autorizzare o vietare l'aggiunta di vitamine nelle loro produzioni nazionali, garantendo in ogni caso la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, conformemente alle norme e ai principi derivanti dal trattato.
- (8) Per i prodotti destinati ai lattanti, si applica la direttiva 91/321/CEE, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento ⁽⁸⁾.
- (9) Secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti dall'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di stabilire definizioni e regole comuni per i prodotti interessati e di allineare le disposizioni alla normativa comunitaria generale sui prodotti alimentari non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, data la natura della direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (10) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GU C 231 del 9.8.1996, pag. 20.⁽²⁾ GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 95.⁽³⁾ GU C 56 del 24.2.1997, pag. 20.⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1976, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.⁽⁵⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/71/CE (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 33).⁽⁶⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.⁽⁷⁾ GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.⁽⁸⁾ GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/50/CE (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 29).⁽⁹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (11) Per evitare che si creino nuovi ostacoli alla libera circolazione, occorre che gli Stati membri non adottino, per i prodotti indicati, disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva,

Articolo 4

Per i prodotti definiti negli allegati I e II, gli Stati membri non adottano disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 5

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti i punti citati in seguito sono adottate conformemente alle procedure di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato definiti nell'allegato I.

- gli adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali in materia di prodotti alimentari,
- gli adeguamenti al progresso tecnico.

Articolo 2

Fatta salva la direttiva 90/496/CEE, gli Stati membri possono autorizzare l'aggiunta di vitamine ai prodotti definiti nell'allegato I.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari (in prosieguo: «il comitato») istituito dall'articolo 1 della decisione 69/414/CEE ⁽¹⁾.

Articolo 3

La direttiva 2000/13/CE si applica ai prodotti definiti nell'allegato I alle condizioni seguenti:

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

1) a) Le denominazioni di vendita di cui all'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e, salva la lettera b), sono utilizzate nel commercio per designarli.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

b) In alternativa alle denominazioni di cui alla lettera a), l'allegato II fornisce un elenco di denominazioni specifiche. Esse possono essere usate nella lingua ed alle condizioni ivi specificate.

Articolo 7

La direttiva 76/118/CEE è abrogata a decorrere dal 17 luglio 2003.

2) L'etichettatura indica la percentuale di grassi del latte espressa in peso in rapporto al prodotto finito, esclusi i prodotti definiti nell'allegato I, punto 1, lettere d) e g) e punto 2, lettera d), nonché la percentuale di estratto secco senza grassi ottenuto dal latte per i prodotti definiti nell'allegato I, punto 1. Questa indicazione figura accanto alla denominazione di vendita.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

3) Per i prodotti definiti nell'allegato I, punto 2, sull'etichettatura figurano le raccomandazioni concernenti il metodo di diluizione o di ricostituzione, ivi compresa l'indicazione del tenore di grassi del prodotto diluito o ricostituito.

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

4) Nel caso in cui prodotti di peso unitario inferiore a 20 g siano condizionati in un imballaggio esterno, le indicazioni richieste dal presente articolo possono figurare solo su detto imballaggio esterno, ad eccezione della denominazione di vendita di cui al punto 1, lettera a).

Dette disposizioni sono applicate in modo da:

- autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'allegato I, se conformi alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva, entro il 17 luglio 2003,
- vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 17 luglio 2004.

5) L'etichettatura dei prodotti definiti nell'allegato I, sezione 2 deve indicare che il prodotto «non è un alimento per lattanti minori di 12 mesi».

⁽¹⁾ GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9.

Tuttavia, l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva ed etichettati entro il 17 luglio 2004 in conformità della direttiva 76/118/CEE, è autorizzata fino ad esaurimento delle scorte.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui sopra, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PICQUÉ

ALLEGATO I

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

1. Latte parzialmente disidratato

Designa il prodotto liquido, con o senza aggiunta di zuccheri, ottenuto direttamente, mediante parziale eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da un miscuglio di tali prodotti, eventualmente con aggiunta di panna o di latte totalmente disidratato o di questi due prodotti; nel prodotto finito, l'aggiunta di latte totalmente disidratato non deve eccedere il 25 % di estratto secco totale ottenuto dal latte.

— Tipi di latte concentrato senza aggiunta di zuccheri

a) Latte concentrato ricco di grassi

Latte parzialmente disidratato contenente, in peso, non meno del 15 % di grassi e non meno del 26,5 % di estratto secco totale ottenuto dal latte.

b) Latte concentrato o latte intero concentrato

Latte parzialmente disidratato contenente, in peso, non meno del 7,5 % di grassi e non meno del 25 % di estratto secco totale ottenuto dal latte.

c) Latte parzialmente scremato concentrato

Latte parzialmente disidratato contenente, in peso, non meno dell'1 % e meno del 7,5 % di grassi e non meno del 20 % di estratto secco totale ottenuto dal latte.

d) Latte scremato concentrato

Latte parzialmente disidratato contenente, in peso, non più dell'1 % di grassi e non meno del 20 % di estratto secco totale ottenuto dal latte.

— Tipi di latte concentrato con aggiunta di zuccheri

e) Latte concentrato zuccherato o latte intero concentrato zuccherato

Latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) contenente, in peso, non meno dell'8 % di grassi e non meno del 28 % di estratto secco totale ottenuto dal latte.

f) Latte parzialmente scremato concentrato zuccherato

Latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) contenente, in peso, non meno dell'1 % e meno dell'8 % di grassi e non meno del 24 % di estratto secco totale ottenuto dal latte.

g) Latte scremato concentrato zuccherato

Latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) contenente, in peso, non più dell'1 % di grassi e non meno del 24 % di estratto secco totale ottenuto dal latte.

2. Latte totalmente disidratato

Designa il prodotto solido ottenuto direttamente mediante eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla panna o da un miscuglio di tali prodotti e il cui tenore di acqua è inferiore o uguale al 5 % in peso del prodotto finito.

a) Latte in polvere ricco di grassi o polvere di latte ricco di grassi

Latte disidratato con un tenore minimo di grassi del 42 % in peso.

b) Latte in polvere, latte intero in polvere, polvere di latte o polvere di latte intero

Latte disidratato con un tenore di grassi pari o superiore al 26 % e inferiore al 42 % in peso.

c) Latte parzialmente scremato in polvere o polvere di latte parzialmente scremato

Latte disidratato il cui tenore di grassi è superiore all'1,5 % e inferiore al 26 % in peso.

d) Latte scremato in polvere o polvere di latte scremato

Latte disidratato con un tenore massimo di grassi dell'1,5 % in peso.

3. Trattamenti

- a) Per la fabbricazione dei prodotti di cui al punto 1, lettere e), f) e g), è autorizzato il trattamento mediante lattosio in quantità aggiuntiva non superiore allo 0,03 % in peso.
- b) Fatta salva la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, la conservazione dei prodotti di cui ai punti 1 e 2 si ottiene:
 - mediante trattamento termico (sterilizzazione, UHT, ecc.), per i prodotti di cui al punto 1, lettere da a) a d),
 - mediante aggiunta di saccarosio, per i prodotti di cui al punto 1, lettere e), f) e g),
 - mediante disidratazione, per i prodotti di cui al punto 2.

4. Aggiunte autorizzate

Conformemente all'articolo 2, l'aggiunta di vitamine è autorizzata per i prodotti definiti nel presente allegato, fatta salva la direttiva 90/496/CEE.

ALLEGATO II

DENOMINAZIONI SPECIFICHE PER TALUNI PRODOTTI FIGURANTI NELL'ALLEGATO I

- a) In lingua inglese l'espressione «evaporated milk» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera b) contenente, in peso, non meno del 9 % di grassi e del 31 % di estratto secco totale ottenuto dal latte;
 - b) in lingua francese le espressioni «lait demi-écrémé concentré» e «lait demi-écrémé concentré non sucré», e in lingua spagnola l'espressione «leche evaporada semidesnatada» e in lingua olandese le espressioni «geëvaporeerde halfvolle melk» o «halfvolle koffiemelk», e in lingua inglese l'espressione «evaporated semi-skimmed milk» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera c) contenente, in peso, tra il 4 % ed il 4,5 % di grassi e non meno del 24 % di estratto secco totale;
 - c) in lingua danese l'espressione «kondenseret kafføløde» e in lingua tedesca l'espressione «kondensierte Kaffeesahne» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera a);
 - d) in lingua danese l'espressione «flødepulver», in lingua tedesca le espressioni «Rahmpulver» e «Sahnepulver», in lingua francese l'espressione «crème en poudre», in lingua olandese l'espressione «roompoeder», in lingua svedese l'espressione «gräddpulver» e in lingua finlandese l'espressione «kermajauhe» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera a);
 - e) in lingua francese l'espressione «lait demi-écrémé concentré sucré», e in lingua spagnola l'espressione «leche condensada semidesnatada» e in lingua olandese l'espressione «gecondenseerde halfvolle melk met suiker» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera f) con un tenore di grassi, in peso, compreso tra il 4 % ed il 4,5 % e di estratto secco totale ottenuto dal latte non inferiore al 28 %;
 - f) in lingua francese l'espressione «lait demi-écrémé en poudre» e in lingua olandese l'espressione «halfvolle-melkpoeder» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera c) il cui tenore di grassi è compreso tra il 14 % e il 16 %;
 - g) in portoghese l'espressione «leite em pó meio gordo» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera c) il cui tenore di grassi è compreso tra il 13 % e il 26 %;
 - h) in lingua olandese l'espressione «koffiemelk» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera b);
 - i) in lingua finlandese l'espressione «rasvaton maitojauhe» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera d);
 - j) in lingua spagnola l'espressione «leche en polvo semidesnatada» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera c) il cui tenore di grassi è compreso tra il 10 % e il 16 %.
-

**DIRETTIVA 2001/115/CE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2001**

che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le attuali regole per la fatturazione, previste dall'articolo 22, paragrafo 3, nella versione figurante all'articolo 28 nonies, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽⁴⁾, sono relativamente poco numerose e lasciano in tal modo agli Stati membri il compito di determinare le condizioni essenziali. D'altra parte esse sono ormai inadeguate all'evoluzione delle nuove tecnologie e dei nuovi metodi di fatturazione.
- (2) La relazione della Commissione sulla seconda fase dell'iniziativa SLIM (Semplificazione legislativa per il mercato interno) raccomanda di esaminare quali siano le indicazioni necessarie in materia di imposta sul valore aggiunto nella compilazione di una fattura e quali siano i requisiti legali e tecnici in materia di fatturazione elettronica.
- (3) Le conclusioni del Consiglio Ecofin del giugno 1998 hanno sottolineato che lo sviluppo del commercio elettronico richiede un quadro normativo che regoli l'uso della fatturazione elettronica salvaguardando le possibilità di controllo dell'amministrazione tributaria.
- (4) È pertanto necessario, per garantire il buon funzionamento del mercato interno, stabilire a livello comunitario, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, un elenco armonizzato delle indicazioni che devono figurare sulle fatture nonché alcune modalità comuni per il ricorso alla fatturazione elettronica e per l'archiviazione elettronica delle fatture, così come per l'autofatturazione e il subappalto delle operazioni di fatturazione.

(5) Infine, l'archiviazione delle fatture dovrebbe rispettare le condizioni previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁵⁾.

(6) Con l'introduzione del regime transitorio dell'IVA nel 1993 la Grecia ha adottato il prefisso EL invece del prefisso GR previsto dallo standard internazionale codice ISO — 1366 alpha 2 cui fa riferimento l'articolo 22, paragrafo 1, lettera d). Tenuto conto delle conseguenze per tutti gli Stati membri di un'eventuale modifica del prefisso, occorre prevedere un'eccezione per la Grecia rendendo la norma ISO non applicabile in Grecia.

(7) È necessario dunque modificare la direttiva 77/388/CEE di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata conformemente agli articoli seguenti.

Articolo 2

All'articolo 28 nonies, che sostituisce l'articolo 22 della stessa direttiva, l'articolo 22 è così modificato:

1) il paragrafo 1, lettera d) è completato dalla seguente frase:

«Tuttavia la Repubblica ellenica è autorizzata a utilizzare il prefisso "EL".»

2) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. a) Ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per suo conto, da un terzo una fattura, per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che effettua per conto di un altro soggetto passivo o una persona giuridica che non è soggetto passivo. Parimenti, ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per suo conto, da un terzo una fattura per le cessioni di beni di cui all'articolo 28 ter, B, paragrafo 1, e per le cessioni di beni che effettua alle condizioni previste dall'articolo 28 quater, A.

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 145.

⁽²⁾ Parere espresso il 13 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/4/CE (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17).

⁽⁵⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Parimenti, ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per suo conto, da un terzo una fattura, per gli acconti che gli sono corrisposti prima che sia effettuata una delle cessioni di beni di cui al primo comma, nonché per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo, oppure da una persona giuridica che non è soggetto passivo, prima che sia ultimata la prestazione di servizi.

Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura, per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, effettuate sul loro territorio. In tal caso, gli Stati membri possono imporre per queste fatture obblighi meno restrittivi di quelli elencati alle lettere b), c) e d).

Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall'obbligo di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che effettuano sul loro territorio e che beneficiano di una esenzione ai sensi dell'articolo 13 e dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, lettera b), accompagnata o meno dal rimborso dell'imposta corrisposta nella fase precedente.

Tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale sono assimilati alle fatture. Gli Stati membri sul cui territorio sono effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizio possono esonerare da alcune delle indicazioni obbligatorie i documenti o messaggi di cui sopra.

Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi sul loro territorio un termine per l'emissione delle fatture.

Alle condizioni stabilite dagli Stati membri sul cui territorio sono effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi può essere compilata una fattura periodica per diverse cessioni di beni o prestazioni di servizi distinte.

La compilazione di fatture da parte del cliente di un soggetto passivo per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi fornitegli da tale soggetto passivo è autorizzata previo consenso delle parti e purché ogni fattura sia oggetto di accettazione da parte del soggetto passivo che esegue la cessione di beni o la prestazione di servizi. Gli Stati membri sul cui territorio sono effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi determinano le condizioni e modalità del consenso preliminare e delle procedure di accettazione tra il soggetto passivo ed il cliente.

Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che effettuano la cessione di beni o la prestazione di servizi sul loro territorio altre condizioni per l'emissione

di fatture da parte dei loro clienti. Essi possono esigere per esempio che tali fatture siano emesse a nome e per conto del soggetto passivo. Tali condizioni devono comunque essere identiche qualunque sia il luogo di stabilimento del cliente.

Gli Stati membri possono inoltre imporre ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi sul loro territorio condizioni specifiche nel caso in cui il terzo o il cliente che emette le fatture sia stabilito in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (*), dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette (**), e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) (**).

b) Salve le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva, nelle fatture emesse a norma della lettera a), primo, secondo e terzo comma sono obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto soltanto le indicazioni seguenti:

- la data del suo rilascio,
- un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico,
- il numero di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al paragrafo 1, lettera c), sotto il quale il soggetto passivo ha effettuato la cessione di beni o la prestazione di servizi,
- se il cliente è debitore d'imposta per la cessione di beni o la prestazione di servizi o se ha ricevuto una cessione di beni di cui all'articolo 28 quater A, il numero di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 1, lettera c), sotto il quale ha ricevuto una cessione di beni o una prestazione di servizi,
- nome e indirizzo completo del soggetto passivo e del suo cliente,
- quantità e natura dei beni ceduti o entità e natura dei servizi resi,
- data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o data in cui è corrisposto l'acconto di cui alla lettera a), secondo comma, sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione della fattura,

- base imponibile per ciascuna aliquota o esonero, prezzo unitario tasse escluse, nonché eventuali sconti, riduzioni o ristorni se non sono compresi nel prezzo unitario,
- aliquota pertinente,
- importo dell'imposta da pagare, tranne in caso di applicazione di un regime specifico per il quale la presente direttiva escluda tale indicazione,
- in caso di esenzione o quando il cliente è debitore dell'imposta, il riferimento alla opportuna disposizione della presente direttiva, alla disposizione nazionale corrispondente o ad altre informazioni che indichino che la cessione è esonerata o soggetta alla procedura di "reverse charge",
- in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, i dati elencati all'articolo 28 bis, paragrafo 2,
- in caso di applicazione del regime del margine di utile, il riferimento all'articolo 26 o 26 bis, o alle corrispondenti disposizioni nazionali, o ad altre informazioni che indichino che è stato applicato il regime del margine di utile,
- se il debitore dell'imposta è un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, il numero di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 1, lettera c) è quello del rappresentante fiscale, corredato del nome e dell'indirizzo completo.

Gli Stati membri possono richiedere ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio che forniscono beni o servizi sul loro territorio di indicare il numero di identificazione di cui al paragrafo 1, lettera c), ai fini dell'imposta sul valore aggiunto del loro cliente in casi diversi da quelli di cui al quarto trattino del primo comma.

Gli Stati membri non impongono che le fatture siano firmate.

Gli importi figuranti sulla fattura possono essere indicati in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'imposta da pagare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi utilizzando il meccanismo di conversione di cui all'articolo 11 C (2).

Qualora ne ravvisino la necessità ai fini del controllo, gli Stati membri possono esigere una traduzione nelle lingue nazionali delle fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate sul loro territorio nonché di quelle ricevute dai soggetti passivi stabiliti sul loro territorio.

- c) Le fatture emesse a norma della lettera a) possono essere trasmesse su carta oppure, previo accordo del destinatario, per via elettronica.

Le fatture trasmesse per via elettronica sono accettate dagli Stati membri a condizione che l'autenticità della loro origine e l'integrità del loro contenuto siano garantite:

- mediante una firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (***)⁴; gli Stati membri possono tuttavia esigere che la firma elettronica avanzata sia basata su un certificato qualificato e sia creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 6 e 10, della citata direttiva,
- mediante la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita all'articolo 2 della raccomandazione 1994/820/CE del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati (***)⁵ della Commissione, qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati; gli Stati membri possono tuttavia, salve condizioni da essi stabilite, prevedere l'esigenza di un ulteriore documento riassuntivo cartaceo.

Le fatture possono tuttavia essere trasmesse per via elettronica secondo altri metodi, previo accordo dello Stato o degli Stati membri interessati. La Commissione presenterà, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, una relazione, corredata di un'appropriata proposta di modifica delle condizioni per la fatturazione elettronica, per tener conto degli eventuali sviluppi tecnologici in questo campo.

Gli Stati membri non possono imporre ai soggetti passivi che effettuano la cessione di beni o la prestazione di servizi sul loro territorio altri obblighi o formalità relativi all'uso di un sistema di trasmissione delle fatture per via elettronica. Essi, tuttavia, possono prevedere che fino al 31 dicembre 2005 l'uso di tale sistema sia oggetto di notificazione preventiva.

Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l'emissione per via elettronica di fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate sul loro territorio, a partire da un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalle direttive 76/308/CEE e 77/799/CEE e dal regolamento (CEE) n. 218/92.

In caso di lotti comprendenti una pluralità di fatture trasmesse per via elettronica allo stesso destinatario, le indicazioni comuni alle diverse fatture possano essere menzionate una sola volta, nella misura in cui, per ogni fattura, la totalità delle informazioni sia accessibile.

- d) Ogni soggetto passivo deve provvedere all'archiviazione di copie delle fatture emesse da lui stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché delle fatture che ha ricevuto.

Ai fini della presente direttiva, il soggetto passivo può stabilire il luogo di archiviazione, a condizione di mettere a disposizione senza indugio delle autorità competenti ad ogni loro eventuale domanda tutte le fatture o informazioni così archiviate. Gli Stati membri possono tuttavia esigere da un soggetto passivo stabilito sul loro territorio la comunicazione, del luogo di archiviazione quando esso si trovi fuori dal loro territorio. Gli Stati membri possono inoltre esigere da un soggetto passivo stabilito sul loro territorio l'archiviazione all'interno del paese delle fatture emesse da lui stesso o dal suo cliente o in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché di tutte le fatture che ha ricevuto, laddove l'archiviazione non sia stata effettuata tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso completo e in linea ai dati in questione.

L'autenticità dell'origine delle fatture e l'integrità del loro contenuto, nonché la loro leggibilità, devono essere garantite durante tutto il periodo di archiviazione. Per le fatture di cui alla lettera c), terzo comma, i dati che esse contengono non possono essere modificati e devono rimanere leggibili durante tale periodo.

Gli Stati membri stabiliscono il periodo per il quale i soggetti passivi devono provvedere all'archiviazione delle fatture relative alla cessione di beni o alla prestazione di servizi effettuate sul loro territorio, nonché di quelle ricevute dai soggetti passivi stabiliti sul loro territorio.

Per garantire il rispetto delle condizioni di cui al terzo comma, gli Stati membri di cui al quarto comma possono esigere che le fatture siano archiviate nella forma originale, cartacea o elettronica, in cui sono state trasmesse. Qualora le fatture siano archiviate per via elettronica, essi possono esigere altresì l'archiviazione dei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura.

Gli Stati membri di cui al quarto comma possono imporre condizioni specifiche che vietano o limitano l'archiviazione delle fatture in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalle direttive 76/308/CEE e 77/799/CEE e dal regolamento (CEE) n. 218/92, nonché il diritto di accesso per via elettronica, scarico e utilizzazione di cui all'articolo 22 bis.

Gli Stati membri possono prevedere, alle condizioni da essi fissate, l'obbligo di archiviare fatture ricevute da persone che non sono soggetti passivi.

e) Ai fini delle lettere c) e d), si intende per trasmissione e archiviazione di una fattura "per via elettronica" la trasmissione o la messa a disposizione del destinatario e l'archiviazione effettuate mediante attrezza-

ture elettroniche di trattamento (inclusa la compressione numerica) e di memorizzazione di dati, e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura il documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente paragrafo.

(*) GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/44/CE (GU L 175 del 28.6.2001, pag. 17).

(**) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(***) GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.

(****) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(*****) GU L 338 del 28.12.1994, pag. 98.»

3) Al paragrafo 8, è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi supplementari rispetto a quelli previsti al paragrafo 3.»

4) Al paragrafo 9, lettera a) viene aggiunto il comma seguente:

«Fatte salve le disposizioni di cui alla lettera d), per quanto riguarda i soggetti passivi di cui al terzo trattino, gli Stati membri non possono tuttavia esonerarli dagli obblighi di cui al paragrafo 3.»

5) Al paragrafo 9 è aggiunta la seguente lettera d):

«d) Con riserva della consultazione del comitato di cui all'articolo 29 e alle condizioni da essi stabilite, gli Stati membri possono prevedere che le fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate sul loro territorio non debbano soddisfare alcune delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera b) nei seguenti casi:

— quando l'importo della fattura è esiguo,

— o quando le pratiche commerciali o amministrative del settore di attività interessato o le condizioni tecniche di emissione delle suddette fatture rendono difficile il rispetto di tutti gli obblighi specificati al paragrafo 3, lettera b).

In ogni caso tali fatture devono contenere i seguenti elementi:

— la data di emissione,

— l'identificazione del soggetto passivo,

— l'identificazione del tipo di beni ceduti o di servizi resi,

— l'imposta dovuta o i dati che permettono di calcolarla.

La semplificazione prevista al presente punto non può tuttavia essere applicata alle operazioni di cui al paragrafo 4, lettera c).»

6) Al paragrafo 9 viene aggiunta la seguente lettera:

«e) Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà prevista alla lettera a), terzo trattino per non attribuire il numero di cui al paragrafo 1, lettera c) ai soggetti passivi che non effettuano nessuna delle operazioni indicate al paragrafo 4, lettera c), occorre sostituire sulla fattura, se non è stato attribuito, il numero di identificazione del fornitore e del cliente con un altro numero, detto numero di registrazione fiscale, quale definito dagli Stati membri interessati.

Se il numero di cui al paragrafo 1, lettera c) è stato attribuito al soggetto passivo, gli Stati membri di cui al primo comma possono prevedere inoltre che figurino sulla fattura:

- per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 28 ter, C, D, E e F e per le cessioni di beni di cui all'articolo 28 quater, A ed E, punto 3, il numero di cui al paragrafo 1, lettera c) e il numero di registrazione fiscale del fornitore,
- per le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi, soltanto il numero di registrazione fiscale del fornitore o il numero di cui al paragrafo 1, lettera c).»

Articolo 3

È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 22 bis

Diritto di accesso alle fatture archiviate per via elettronica in un altro Stato membro

Qualora un soggetto passivo archivi le fatture da esso emesse o ricevute tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso in linea ai dati e qualora il luogo di archiviazione sia situato in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, le autorità competenti dello Stato membro di residenza ha, ai fini della presente direttiva, il diritto di accesso per via elettronica, di scarico e di utilizzazione di tali fatture, nei limiti fissati dalle disposizioni regolamentari dello Stato membro in cui risiede il soggetto passivo e nella misura in cui ciò gli sia necessario ai fini del controllo da parte di tale Stato.»

Articolo 4

1) All'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, primo e terzo trattino i termini «o del documento equivalente» sono soppressi.

2) All'articolo 24, paragrafo 5 e all'articolo 26 bis, B, punto 9 i termini «o su altro documento equivalente» sono soppressi.

3) All'articolo 26 bis, C, punto 4 i termini «o un documento equivalente» sono soppressi.

4) All'articolo 28 quinquies, paragrafo 3 e paragrafo 4, secondo comma i termini «o del documento equivalente» e i termini «o tale documento» sono soppressi.

5) All'articolo 28 octies (che sostituisce l'articolo 21 della medesima direttiva) l'articolo 21 è modificato come segue:
— Al paragrafo 1, lettera d) i termini «o altro documento equivalente» sono soppressi.

6) All'articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera e) i termini «o su altro documento equivalente» sono soppressi.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PICQUÉ

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2001

recante modifica delle decisioni del Consiglio del 25 giugno 2001, del 22 dicembre 2000, del 25 giugno 1997 e del 22 marzo 1999 relativamente all'indennità giornaliera del personale militare nazionale e degli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio

(2002/34/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I regimi amministrativi applicabili al personale militare e agli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio prevedono, per quanto riguarda la concessione dell'indennità di soggiorno, un'indennità ridotta del 75 % se il luogo di assunzione è situato ad una distanza inferiore a 50 km dalla sede di servizio.
- (2) Il servizio prestato da un militare o esperto nazionale distaccato nel periodo di tre anni che scade sei mesi prima della rispettiva data di entrata in servizio, per una missione diplomatica di uno Stato membro diverso da quello del distacco o un'organizzazione internazionale, dovrebbe essere considerato neutro relativamente al luogo di assunzione,

DECIDE:

Articolo 1

1. All'articolo 12, della decisione 2001/496/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2001, relativa al regime applicabile al personale militare nazionale distaccato presso il Segretariato

generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea ⁽¹⁾, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I militari distaccati che, durante il periodo di tre anni che scade sei mesi prima della rispettiva data di entrata in servizio in qualità di esperti nazionali, abbiano risieduto abitualmente od abbiano esercitato la loro attività professionale principale ad una distanza inferiore a 50 km dalla sede del distacco percepiscono un'indennità giornaliera ridotta del 75 %.

Ai fini dell'applicazione di questa disposizione, non vanno prese in considerazione le situazioni risultanti dal servizio prestato, dai militari distaccati, per uno Stato diverso da quello del distacco o un'organizzazione internazionale.»

2. All'articolo 12:

- della decisione 2001/41/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio nel quadro di un regime di scambi fra funzionari del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e funzionari delle amministrazioni nazionali o di organismi internazionali ⁽²⁾,
- della decisione del Consiglio, del 25 giugno 1997, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio (Direzione generale «Giustizia e affari interni») nel quadro dell'attuazione del programma di intensificazione della lotta alla criminalità organizzata,
- della decisione del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio (Direzione generale «Giustizia e affari interni») nell'ambito della valutazione collettiva dell'adozione, dell'applicazione e dell'effettiva attuazione, da parte dei paesi candidati all'adesione, dell'acquis dell'Unione europea nel settore della giustizia e degli affari interni,

⁽¹⁾ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 11 del 16.1.2001, pag. 35.

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli esperti nazionali distaccati che, durante il periodo di tre anni che scade sei mesi prima della rispettiva data di entrata in servizio in qualità di esperti nazionali, abbiano risieduto abitualmente od abbiano esercitato la loro attività professionale principale ad una distanza inferiore a 50 km dalla sede del distacco percepiscono un'indennità giornaliera ridotta del 75 %.

Ai fini dell'applicazione di questa disposizione, non vanno prese in considerazione le situazioni risultanti dal servizio prestato dagli esperti nazionali distaccati, per uno Stato membro diverso da quello del distacco o un'organizzazione internazionale.»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 25 giugno 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PICQUÉ

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2002

che modifica la decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia

[notificata con il numero C(2002) 26]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/35/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'evoluzione della situazione sanitaria riguardo alla febbre catarrale degli ovini in quattro Stati membri nel 2001, il 9 novembre 2001 la Commissione ha adottato, in conformità della direttiva 2000/75/CE, la decisione 2001/783/CE della Commissione che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone ⁽²⁾.
- (2) I risultati dell'indagine epidemiologica realizzata dalle autorità italiane dimostrano chiaramente che non vi è stata alcuna circolazione di virus in alcune province, che possono pertanto essere considerate indenni dalla malattia.
- (3) Di conseguenza, queste province indenni possono essere depennate dall'elenco delle province comprese nelle zone di protezione e di sorveglianza stabilite nell'allegato I della decisione 2001/783/CE.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IA della decisione 2001/783/CE sono depennate le seguenti province italiane: Bari, Foggia, Avellino, Benevento e Caserta.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 293 del 10.11.2001, pag. 42.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2002

che modifica la decisione 93/693/CE per quanto concerne l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi

[notificata con il numero C(2002) 27]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/36/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La Romania figura nell'elenco della decisione 90/14/CEE della Commissione ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/453/CE ⁽³⁾, che include i paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di bovini.
- (2) I servizi veterinari competenti della Romania hanno presentato una richiesta di aggiunta all'elenco, stabilito con decisione 93/693/CE della Commissione ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/726/CE ⁽⁵⁾, dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare dalla Romania nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina.
- (3) La Commissione ha ricevuto dalla Romania una serie di garanzie quanto all'osservanza dei requisiti all'articolo 9, paragrafo 3, lettere b), d) ed e), della direttiva 88/407/CEE e il centro rumeno è stato ufficialmente riconosciuto idoneo ad esportare nella Comunità dalle autorità competenti.
- (4) La decisione 93/693/CE deve essere modificata di conseguenza.
- (5) Le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato alla decisione 93/693/CE è aggiunta la seguente linea dopo le linee riguardanti la Polonia:

RO	RUMANIA/ RUM.ĀNIEN/ RUMĀNIEN/ POYMANIAΣ/ ROMANIA/ ROUMANIE/ ROMANIA/ ROEMENIĚ/ ROMĒNIA/ ROMĀNIAN/ RUMĀNIEN	CRB O1	S.C. SEMTEST-BVN Târgu Mures 4328 Sângeorgiu de Mures Str Tofalau, nr 667	
----	--	--------	--	--

⁽¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.⁽²⁾ GU L 8 dell'11.1.1990, pag. 71.⁽³⁾ GU L 187 del 22.7.1994, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 320 del 22.12.1993, pag. 35.⁽⁵⁾ GU L 273 del 16.10.2001, pag. 21.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 2002****che modifica per la sesta volta la decisione 2001/740/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito***[notificata con il numero C(2002) 78]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/37/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2001/740/CE della Commissione ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/938/CE ⁽⁵⁾, reca misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.
- (2) L'ultimo focolaio di afta epizootica in Gran Bretagna è stato registrato il 30 settembre 2001. Talune contee della Gran Bretagna, elencate nell'allegato III, non hanno registrato focolai di afta epizootica durante questa epidemia, mentre altre sono rimaste indenni dalla malattia per più di tre mesi.
- (3) La migliorata situazione sanitaria consente ora di estendere la zona dalla quale sono autorizzate le spedizioni di

bovini e suini vivi e di carni di animali delle specie sensibili.

- (4) La situazione deve essere riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 15 e 16 gennaio 2002 e, se necessario, le misure prese devono essere adattate.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III della decisione 2001/740/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 277 del 20.10.2001, pag. 30.⁽⁵⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 99.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

GROUP	ADNS	Administrative Unit	GIS	B	S/G	P	FG	WG	LB	LP
Scottish Islands	82	Shetland Islands		+	+	+	+	+	+	+
		Shetland Islands	131							
	83	Orkney Islands		+	+	+	+	+	+	+
		Orkney Islands	123							
	84	Western Islands		+	+	+	+	+	+	+
		NA H-Eileanan An Iar	124							
Scotland	85	Wick consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		Part of Highland	121							
	86	Elgin consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		Moray	122							
		Part of Highland	121							
	87	Inverness consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		Part of Highland	121							
	88	Aberdeenshire consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		Aberdeen City	128							
		Aberdeenshire	126							
	89	Forfar consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		Angus	79							
		Dundee City	81							
	90	Perth consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		Clackmannanshire	80							
	Perth & Kinross	90								
91	Cupar		+	+	+	+	+	+	+	
	Fife	127								
92	Edinburgh consisting of		+	+	+	+	+	+	+	
	Falkirk	85								
	Midlothian	88								
	West Lothian	96								
	City of Edinburgh	129								
	East Lothian	130								
93	Galashiels		+	+	+	+	-	+	+	
	Scottish Borders	92								
94	Stirling		+	+	+	+	+	+	+	
	Stirling	94								
95	Oban		+	+	+	+	+	+	+	
	Argyll and Bute	125								

GROUP	ADNS	Administrative Unit	GIS	B	S/G	P	FG	WG	LB	LP
	96	Hamilton consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		East Dunbartonshire	83							
		East Renfrewshire	84							
		City of Glasgow	86							
		Inverclyde	87							
		North Lanarkshire	89							
		Renfrewshire	91							
		South Lanarkshire	93							
		West Dunbartonshire	95							
	97	Ayr consisting of		+	+	+	+	+		+
		East Ayrshire	82							
		North Ayrshire	132							
		South Ayrshire	133							
	98	Stranraer consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		Part of Dumfries & Galloway	134							
	99	Dumfries consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		Part of Dumfries & Galloway	134							
England	01	Bedfordshire consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		Bedford	137							
		Luton District	56							
	02	Berkshire consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		Bracknell Forest	41							
		Reading	63							
		West Berkshire	75							
		Windsor & Maidenhead	76							
		Wokingham	77							
		Slough	66							
	03	Buckinghamshire		+	+	+	+	+	+	+
		Buckinghamshire County	138							
		Milton Keynes	59							
	04	Cleveland consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		Hartlepool	55							
		Middlesborough	58							
		Redcar and Cleveland	64							
		Stocton on Tees	69							
	05	Cambridgeshire consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		Cambridgeshire County	139							
		City of Peterborough	48							

GROUP	ADNS	Administrative Unit	GIS	B	S/G	P	FG	WG	LB	LP	
06		Cheshire consisting of									
			Halton	54	+	+	+	+	+	+	+
			Cheshire County	140	+	+	+	+	+	+	+
		Warrington	74	+	+	+	+	+	+	+	
07		Cornwall County		+	+	+	+	+	+	+	
			Cornwall County	171							
08		Cumbria		+	+	+	+	-	+	+	
			Cumbria County	141							
09		Derbyshire consisting of									
			City of Derby	44	+	+	+	+	+	+	+
			Derbyshire County	142	+	+	+	+	+	+	+
10		Devon consisting of									
			Torbay	73	+	+	+	+	+	+	+
			City of Plymouth	136	+	+	+	+	+	+	+
			Devon County	170	+	+	+	+	+	+	+
11		Dorset consisting of		+	+	+	+	+	+	+	
			Dorset County	143							
			Bournemouth	40							
			Poole	62							
12		Durham consisting of		+	+	+	+	-	+	+	
			Darlington	52							
			Durham County	144							
13		Essex consisting of									
			Southend-on-Sea	67	+	+	+	+	+	+	+
			Essex County	146	+	+	+	+	+	+	+
			Thurrock	72	+	+	+	+	+	+	+
14		Gloucestershire consisting of		+	+	+	+	+	+	+	
			South Gloucestershire	68							
			Gloucestershire County	147							
15		Hampshire consisting of		+	+	+	+	+	+	+	
			Hampshire County	148							
			City of Portsmouth	135							
			City of Southampton	49							
16		Isle of Wight		+	+	+	+	+	+	+	
			Isle of Wight	114							
17		Hereford & Worcester consisting of									
			Worcestershire County	167	+	+	+	+	+	+	+
			County of Herefordshire	51	+	+	+	+	+	+	+
18		Hertfordshire		+	+	+	+	+	+	+	
			Hertfordshire	149							
20		Kent consisting of		+	+	+	+	+	+	+	
			Medway	57							
			Kent County	150							

GROUP	ADNS	Administrative Unit	GIS	B	S/G	P	FG	WG	LB	LP
21	Lancashire consisting of	Blackburn with Darwen	38	+	+	+	+	+	+	+
		Blackpool	39	+	+	+	+	+	+	+
		Lancashire County	151	+	+	+	+	+	+	+
22	Leicestershire consisting of	City of Leicester	46	+	+	+	+	+	+	+
		Rutland	65	+	+	+	+	+	+	+
		Leicestershire County	152	+	+	+	+	+	+	+
24	Lincolnshire			+	+	+	+	+	+	+
		Lincolnshire County	153							
25	Merseyside consisting of			+	+	+	+	+	+	+
		Knowsley District	12							
		Liverpool District	14							
		Sefton District	23							
		St. Helens District	28							
26	East London			+	+	+	+	+	+	+
		Greater London Authority	168							
27	South East London			+	+	+	+	+	+	+
		Greater London Authority	168							
28	Norfolk			+	+	+	+	+	+	+
		Norfolk County	154							
29	Northamptonshire			+	+	+	+	+	+	+
		Northamptonshire County	155							
30	Tyne and Wear consisting of			+	+	+	+	-	+	+
		Gateshead District	10							
		South Tyneside District	26							
		Sunderland District	29							
32	Nottinghamshire consisting of			+	+	+	+	+	+	+
		City of Nottingham	47							
		Nottinghamshire County	157							
33	Oxfordshire			+	+	+	+	+	+	+
		Oxfordshire County	158							
34	Avon consisting of			+	+	+	+	+	+	+
		Bath & North East Somerset	37							
		City of Bristol	43							
		South Gloucestershire	68							
		North Somerset	120							
35	Shropshire consisting of			+	+	+	+	+	+	+
		Telford and Wrekin	71							
		Shropshire County	159							

GROUP	ADNS	Administrative Unit	GIS	B	S/G	P	FG	WG	LB	LP
	36	Somerset		+	+	+	+	+	+	+
		Somerset County	160							
	37	Staffordshire consisting of								
		City of Stoke-on-Trent	50	+	+	+	+	+	+	+
		Staffordshire County	161	+	+	+	+	+	+	+
	38	Suffolk		+	+	+	+	+	+	+
		Suffolk County	162							
	39	Isles of Scilly		+	+	+	+	+	+	+
		Isles of Scilly	172							
	40	Surrey		+	+	+	+	+	+	+
		Surrey County	163							
	41	East Sussex consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		Brighton & Hove	42							
		East Sussex County	145							
	42	West Sussex		+	+	+	+	+	+	+
		West Sussex County	165							
	43	Warwickshire		+	+	+	+	+	+	+
		Warwickshire County	164							
	44	Greater Manchester consisting of								
		Tameside District	30	+	+	+	+	+	+	+
		Oldham District	18	+	+	+	+	+	+	+
		Rochdale District	19	+	+	+	+	+	+	+
		Bury District	5	+	+	+	+	+	+	+
		Bolton District	3	+	+	+	+	+	+	+
		Salford District	21	+	+	+	+	+	+	+
		Trafford District	31	+	+	+	+	+	+	+
		Manchester District	15	+	+	+	+	+	+	+
		Stockport District	27	+	+	+	+	+	+	+
		Wigan District	34	+	+	+	+	+	+	+
	45	Wiltshire consisting of								
		Swindon	70	+	+	+	+	+	+	+
		Wiltshire County	166	+	+	+	+	+	+	+

GROUP	ADNS	Administrative Unit	GIS	B	S/G	P	FG	WG	LB	LP
	46	West Midlands consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		Birmingham District	2							
		Dudley District	9							
		Sandwell District	22							
		Solihull District	25							
		Walshall District	33							
		Wolverhampton District	36							
		Coventry District	7							
	47	South Yorkshire consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		Barnsley District	1							
		Doncaster District	8							
		Rotherham District	20							
		Sheffield District	24							
	48	North Yorkshire		+	+	+	+	+	+	+
		North Yorkshire County	176							
	49	West Yorkshire consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		Wakefield District	32							
		Kirklees District	11							
		Calderdale District	6							
		Bradford District	4							
		Leeds District	13							
	50	Beverley-North Yorkshire consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		York	78							
		Selby District	177							
	51	Humberside consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		East Riding of Yorkshire	53							
		City of Kingston upon Hull	45							
		North East Lincolnshire	60							
		North Lincolnshire	61							
Wales	52	Powys consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		North Powys	174							
		South Powys	173							
	53	Gwynedd consisting of								
		Conwy	103	+	+	+	+	+	+	+
		Gwynedd	116	+	+	+	+	+	+	+
		Isle of Anglesey	115	+	+	+	+	+	+	+
	55	Dyfed consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		Sir Gaerfyrddin-Carmarthenshire	110							
		Sir Ceredigion-Ceredigion	118							
		Sir Benfro-Pembrokeshire	119							
	56	Clwyd consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		Sir Ddinbych-Denbigshire	108							
		Sir Y Fflint-Flintshire	111							
		Wrecsam-Wrexham	113							

GROUP	ADNS	Administrative Unit	GIS	B	S/G	P	FG	WG	LB	LP
57		South Glamorgan consisting of		+	+	+	+	+	+	+
		Bro Morgannwg-The Vale of Glamorgan	99							
		Caerdydd-Cardiff	117							
58		Mid Glamorgan consisting of								
		Caerffili-Caerphilly	100	+	+	+	+	+	+	+
		Merthyr Tudful-Merthyr Tydfil	104	+	+	+	+	+	+	+
		Pen-y-Bont Ar Ogwr-Bridgend	105	+	+	+	+	+	+	+
59		West Glamorgan consisting of								
		Abertawe-Swansea	97	+	+	+	+	+	+	+
60		Castell-Nedd Port Talbot-Neath Port Talbot	102	+	+	+	+	+	+	+
		Gwent consisting of								
		Blaenau Gwent-Blaenau Gwent	98	+	+	+	+	+	+	+
		Casnewydd-Newport	101	+	+	+	+	+	+	+
		Sir Fynwy-Monmouthshire	109	+	+	+	+	+	+	+
		Tor-Faen-Torfaen	112	+	+	+	+	+	+	+

ADNS = Codice del sistema di notifica delle malattie (decisione 2000/807/CE)

GIS = Codice dell'unità amministrativa

B = carni bovine

S/G = carni ovine e caprine

P = carni suine

FG = selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica

WG = selvaggina in libertà di specie sensibili all'afta epizootica

LB = bovini vivi

LP = suini vivi

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 174/01/COL

dell'8 giugno 2001

relativa a un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2001 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

visto l'accordo con cui gli Stati EFTA istituiscono un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), protocollo 1,

visto l'atto di cui al punto 38 del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE [direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾], come da ultimo modificato, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b),

visto l'atto di cui al punto 54 del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE [direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽²⁾], come da ultimo modificato, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

sentito il parere del comitato EFTA dei prodotti alimentari che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

considerando quanto segue:

- (1) In forza dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/362/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 90/642/CEE, l'Autorità di vigilanza presenta ogni anno al comitato EFTA dei prodotti alimentari che assiste l'Autorità di vigilanza, entro il 31 dicembre, una raccomandazione relativa a un programma coordinato di controlli, inteso a garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate nell'allegato 11 delle suddette direttive.
- (2) L'esperienza acquisita nel corso dei tre precedenti programmi coordinati annuali di controlli dimostra che i programmi più efficienti e convenienti sono quelli pluriennali. Sembra opportuno tracciare nella presente raccomandazione le linee essenziali dei futuri programmi. L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 645/2000 della Commissione ⁽³⁾ prevede raccomandazioni che coprono periodi compresi fra uno e cinque anni.
- (3) L'Autorità di vigilanza dovrebbe avviarsi progressivamente ad introdurre un sistema che consenta di calcolare l'esposizione attuale agli antiparassitari attraverso la dieta, come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 90/642/CEE. Per poter determinare se simili calcoli siano realizzabili, si

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽³⁾ GU L 78 del 29.3.2000, pag. 7.

dovrebbe disporre di dati sul controllo dei residui di antiparassitari in una serie di prodotti alimentari che costituiscono i principali componenti delle diete europee (cfr. allegato II). Viste le risorse disponibili a livello nazionale per il controllo dei residui di antiparassitari, gli Stati EFTA sono in grado di analizzare annualmente, nel quadro di un programma coordinato di controlli, campioni di soli dieci prodotti. Gli usi degli antiparassitari variano nell'arco di un programma quinquennale. Ciascun composto antiparassitario dovrebbe essere controllato, in generale, in venti-trenta prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali.

- (4) I residui degli antiparassitari acefato, gruppo benomil, clorpirifos, iprodione e metamidofos dovrebbero essere controllati nel 2001, in modo da poter esaminare la possibilità di utilizzare questi antiparassitari per la stima dell'esposizione attuale attraverso la dieta, in quanto tali composti (designati come «gruppo A» nell'allegato IA) sono già stati controllati tra il 1996 e il 2000. Le variazioni della presenza di antiparassitari possono essere rilevate con una sorveglianza continua.
- (5) I residui degli antiparassitari diazinon, metalaxil, metidation, tiabendazolo e triazofos dovrebbero essere controllati tra il 2001 e il 2004, in modo da poter esaminare la possibilità di utilizzare questi antiparassitari per la stima dell'esposizione attuale attraverso la dieta, in quanto tali composti (designati come «gruppo B» nell'allegato IA), sono già stati controllati tra il 1997 e il 2000.
- (6) I residui degli antiparassitari clorpirifosmetile, deltametrin, endosulfan, imazalil, lambdacialotrin, gruppo maneb, mecarbam, permetrin, pirimifosmetile e vinclozolin dovrebbero essere controllati tra il 2001 e il 2004, in modo da poter esaminare la possibilità di utilizzare questi antiparassitari per la stima dell'esposizione attuale attraverso la dieta, in quanto tali composti (designati come «gruppo C» nell'allegato IA) sono già stati controllati negli anni 1998, 1999 e 2000.
- (7) I residui degli antiparassitari azinfosmetile, captan, clorotalonil, diclofluand, dicofol, dimetoato, folpet, malation, ometoato, procimidone, propizamide e azossistrobina dovrebbero essere controllati tra il 2000 e il 2004, in modo da poter esaminare la possibilità di utilizzare questi antiparassitari per la stima dell'esposizione attuale attraverso la dieta, in quanto tali composti, tranne l'azossistrobina, (designati come «gruppo D» nell'allegato IA), sono già stati controllati nel 1998, 1999 e 2000.
- (8) Il controllo di disulfoton, forato, tiometone e ossidemeton-metile non è possibile con i metodi analitici di routine per il controllo di più residui. È opportuno raccogliere dati sulla presenza di tali residui, quando essa è prevedibile, negli Stati EFTA in cui è più probabile individuare residui di antiparassitari.
- (9) È necessario un approccio statistico sistematico per quanto riguarda il numero di campioni da prelevare nell'ambito di ciascuna azione di monitoraggio coordinata. Tale approccio è stato definito dalla commissione del Codex Alimentarius ⁽¹⁾. Secondo una distribuzione binomica delle probabilità, è possibile calcolare che l'esame di 459 campioni fornisce un livello di fiducia del 99 % per l'individuazione di 1 campione contenente residui di antiparassitari in misura superiore al limite di rilevazione qualora l'1 % dei prodotti di origine vegetale contenga residui in misura superiore al limite di rilevazione. Dovrebbero essere pertanto prelevati nello Spazio economico europeo almeno 459 campioni, mentre per gli Stati EFTA si raccomanda, in base alla popolazione e al numero dei consumatori, di prelevare un minimo di 12 campioni all'anno per prodotto.
- (10) Le linee direttrici concernenti le procedure di controllo di qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari sono state discusse, allo stato di progetto, dagli esperti degli Stati membri riuniti a Oeiras, in Portogallo, il 15-16 settembre 1997, nonché nell'ambito del sottogruppo «residui di antiparassitari» del gruppo di lavoro fitosanitario il 20-21 novembre 1997. È stato convenuto che tali linee direttrici dovrebbero essere applicate per quanto possibile dai laboratori di analisi degli Stati membri ed essere riesaminate alla luce dell'esperienza così acquisita. Le linee direttrici sono state nuovamente discusse e rivedute dagli esperti degli Stati membri ad Atene, in Grecia, il 15-17 settembre 1999. Le linee direttrici rivedute saranno sottoposte al comitato fitosanitario permanente e pubblicate dalla Commissione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Codex Alimentarius, Residui di antiparassitari negli alimenti, Roma, 1994, ISBN 92-5- 203271-1, vol. 2, pag. 372.

⁽²⁾ Pubblicato in GU L 128 del 21.5.1999, pag. 30. Una versione rivista sarà disponibile nel documento SANCO/3103/2000 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm).

- (11) In forza degli articoli 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/462/CEE e 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/642/CEE, gli Stati EFTA, quando trasmettono all'Autorità di vigilanza le informazioni relative all'applicazione dei loro programmi nazionali di controllo nel corso dell'anno seguente, sono tenuti a precisare i criteri che hanno presieduto alla loro elaborazione. Tali informazioni devono comprendere i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare, le soglie di notificazione e i criteri secondo i quali esse sono state fissate. Occorre indicare, per i laboratori che eseguono le analisi, le informazioni relative al loro riconoscimento [disposizioni sul riconoscimento previste dall'atto di cui al punto 54n del capitolo XII dell'allegato II all'accordo SEE; direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽¹⁾].
- (12) Le informazioni sui risultati dei programmi di controllo si prestano particolarmente ad essere trattate, memorizzate e trasmesse per via elettronica/informatica. La Commissione ha approntato gli opportuni formati in cui gli Stati membri devono inviarle i dischetti. Gli Stati EFTA potrebbero utilizzare lo stesso formato e dovrebbero quindi essere in grado di trasmettere all'Autorità di vigilanza le loro relazioni secondo il formato standard. Per un efficace sviluppo di tale formato standard è opportuno mettere a punto apposite linee direttrici,

RACCOMANDA AGLI STATI EFTA:

1. Di campionare e analizzare le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell'allegato I, prendendo un minimo di 12 campioni per ciascun prodotto, in proporzione tale da rispecchiare la ripartizione nazionale, SEE e a livello di paesi terzi sul mercato dello Stato EFTA; per almeno un antiparassitario che presenti un rischio acuto, uno dei prodotti sarà sottoposto ad un'analisi distinta dei singoli componenti del campione multiplo: verranno prelevati due campioni di un congruo numero di componenti, se possibile da un unico produttore; se nel primo campione multiplo viene riscontrato un livello rilevabile dell'antiparassitario, i componenti del secondo campione verranno analizzati separatamente; nel 2001 questa operazione comprenderà le combinazioni forato/patata e/o metidation/mela.
2. Di campionare taluni prodotti ai fini dell'analisi di disulfoton, forato, tiometone e ossidemetonmetile nei paesi in cui l'uso di questi antiparassitari è autorizzato su tali prodotti, sulla base del numero di campioni di ciascun prodotto di cui al punto 1.
3. Di comunicare, entro il 31 agosto 2002, i risultati, indicando i metodi analitici applicati e le soglie di notificazione raggiunte per la parte dell'azione specifica corrispondente al 2001 nell'allegato I, in conformità con le procedure di controllo della qualità enunciate nelle procedure di controllo di qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari, nel formato, compreso quello elettronico, indicato negli allegati II e III alla raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA per l'anno 1999 ⁽²⁾.
4. Di trasmettere all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati SEE/EFTA, entro il 31 agosto 2001, tutte le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/642/CEE riguardanti il programma di controlli del 2000, in modo da garantire, almeno attraverso controlli per campione, l'osservanza delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari, e in particolare:
 - 1) i risultati dei loro programmi nazionali sugli antiparassitari elencati nell'allegato II della direttiva 86/362/CEE e della direttiva 90/642/CEE, relativamente ai limiti armonizzati e, dove questi non fossero ancora fissati sul piano comunitario, relativamente ai limiti stabiliti dalla normativa nazionale;
 - 2) informazioni sulle procedure di controllo della qualità applicate dai loro laboratori e, in particolare, sugli aspetti delle linee direttrici concernenti le procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari che non sono stati in grado di applicare o la cui applicazione ha suscitato particolari difficoltà;

⁽¹⁾ GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 74 del 23.3.2000, allegato II (Procedure di controllo della qualità) pag. 25 e allegato III (Documento di lavoro/formato di comunicazione) pag. 38.

- 3) dati relativi al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/99/CEE, dei laboratori che effettuano le analisi, con indicazione del tipo di riconoscimento e dell'organismo che lo ha rilasciato, unitamente ad una copia dell'atto di riconoscimento;
- 4) informazioni sulle prove di competenza e sui ring test ai quali ha partecipato il laboratorio.
5. Di trasmettere all'Autorità di vigilanza EFTA, entro il 30 settembre 2001, il programma nazionale previsto per il 2002 ai fini del controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate dalla direttiva 90/642/CEE e dalla direttiva 86/362/CEE.
6. La presente raccomandazione è destinata all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2001.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Hannes HAFSTEIN

Membro del collegio

ALLEGATO I

Combinazioni antiparassitario/prodotto da controllare nel quadro dell'azione specifica di cui al punto 1 della presente raccomandazione

Residui di antiparassitari da analizzare	Anni (**)			
	2001	2002	2003	2004
Gruppo A				
Acefato	(a)	(b)	(c)	(d)
Gruppo Benomil	(a)	(b)	(c)	(d)
Clorpirifos	(a)	(b)	(c)	(d)
Iprodione	(a)	(b)	(c)	(d)
Metamidofos	(a)	(b)	(c)	(d)
Gruppo B				
Diazinone	(a)	(b)	(c)	(d)
Metalaxil	(a)	(b)	(c)	(d)
Metidation	(a)	(b)	(c)	(d)
Tiabendazolo	(a)	(b)	(c)	(d)
Triazofos	(a)	(b)	(c)	(d)
Gruppo C				
Clorpirifosmetile	(a)	(b)	(c)	(d)
Deltametrina	(a)	(b)	(c)	(d)
Endosulfan	(a)	(b)	(c)	(d)
Imazalil	(a)	(b)	(c)	(d)
Lambda cialotrina	(a)	(b)	(c)	(d)
Gruppo Maneb	(a)	(b)	(c)	(d)
Mecarbam	(a)	(b)	(c)	(d)
Permetrina	(a)	(b)	(c)	(d)
Pirimifosmetile	(a)	(b)	(c)	(d)
Vinclozolina	(a)	(b)	(c)	(d)
Gruppo D				
Azinfosmetile	(a)	(b)	(c)	(d)
Captan	(a)	(b)	(c)	(d)
Clorotalonil	(a)	(b)	(c)	(d)
Diclofluanid	(a)	(b)	(c)	(d)
Dicofol	(a)	(b)	(c)	(d)

Residui di antiparassitari da analizzare	Anni (**)			
	2001	2002	2003	2004
Dimetoato	(a)	(b)	(c)	(d)
Disulfoton		(b)	(c)	(d)
Folpet	(a)	(b)	(c)	(d)
Malation	(a)	(b)	(c)	(d)
Ometoato	(a)	(b)	(c)	(d)
Ossidemeton-metile		(b)	(c)	(d)
Forato		(b)	(c)	(d)
Procimidone	(a)	(b)	(c)	(d)
Propizamide	(a)	(b)	(c)	(d)
Tiometone		(b)	(c)	(d)
Azossistrobina	(a)	(b)	(c)	(d)
Gruppo E				
Aldicarb		(b)	(c)	(d)
Bromopropilato		(b)	(c)	(d)
Cipermetrina		(b)	(c)	(d)
Metiocarb		(b)	(c)	(d)
Metomil		(b)	(c)	(d)
Monocrotofos		(b)	(c)	(d)
Paration		(b)	(c)	(d)
Tolifluanid		(b)	(c)	(d)

(a) Mele, pomodori, lattuga, fragole, uve.

(b) Pere, banane, fagioli (freschi o congelati), patate, carote, arance, mandarini, pesche/pesche noci, spinaci.

(c) Cavolfiori, peperoni, frumento, meloni, riso, cetrioli, cavoli, piselli (freschi/congelati, sgranati).

(d) Mele, orzo, pomodori, lattuga, uve, fragole, porri, cipolle, succo di arancia, succo di mela, segala, melanzane.

(**) Dati indicativi per il 2002, 2003 e 2004, in attesa dei programmi che saranno raccomandati per quegli anni.

ALLEGATO II

Programma coordinato di controlli per gli anni 1996-2004 con indicazione del periodo di ingestione stimato e dei gruppi di antiparassitari ingeriti

Anno	Gruppi di prodotti controllati	Gruppi di antiparassitari (allegato I A) controllati	Periodo di ingestione stimato	Gruppi di antiparassitari ingeriti
1996	z	A		
1997	y	A,B		
1998	x	A,B,C		
1999	w	A,B,C		
2000	v	A,B,C		
2001	z	A,B,C,D	1996/2000	A
2002	y + x	A,B,C,D,E	1997/2001	A,B
2003	w + v	A,B,C,D,E	1999/2002	A,B,C
2004	z + u	A,B,C,D,E	2001/2003	A,B,C,D
2005			2002/2004	A,B,C,D,E

z Mele, fragole, uve, pomodori, lattuga.

y Mandarini, pere, banane, fagioli, patate.

x Arance, pesche, carote, spinaci.

w Cavolfiori, peperoni, frumento, meloni.

v Riso, cetrioli, cavoli, piselli.

u Cipolle, porri, succo di arancia, succo di mela, segala.

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA**N. 253/01/COL****dell'8 agosto 2001****relativa alla carta delle regioni assistite e ai livelli di aiuto in Islanda (Aiuto n. 00-002)**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 61-63 e il protocollo 26,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia ⁽²⁾, in particolare gli articoli 24 e 1 del protocollo 3,

vista la guida dell'autorità ⁽³⁾ all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

I. I FATTI**1. Procedura**

Il 12 luglio 2000 l'autorità di vigilanza EFTA ha deciso di avviare il procedimento formale di esame previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo 3 dell'accordo sull'autorità di vigilanza e la Corte di giustizia riguardo agli aiuti di Stato sotto forma di aiuti regionali in Islanda (carta delle regioni assistite) ⁽⁵⁾. La decisione è stata presa dopo che è stato ripetutamente ricordato alle autorità islandesi che l'autorità sarebbe stata costretta ad avviare il procedimento se non fosse stata presentata una notifica della carta delle regioni assistite. La decisione è stata pubblicata il 21 dicembre 2000 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁶⁾. Le parti interessate avevano un mese di tempo a decorrere dalla data di pubblicazione per comunicare i loro commenti sulle misure in questione. L'autorità non ha ricevuto alcun commento.

Con lettera del 2 agosto 2000 della missione dell'Islanda presso l'Unione europea, ricevuta e protocollata dall'autorità in data 4 agosto 2000 (Doc. n.: 00-5486-A), le autorità islandesi hanno notificato la loro proposta relativa alle regioni ammissibili agli aiuti regionali in Islanda e ai massimali di aiuto applicabili. Nella lettera si faceva riferimento all'articolo 1, paragrafo 3) del protocollo 3 dell'accordo sull'autorità di vigilanza e la Corte di giustizia.

Con lettera del 27 marzo 2001 (doc. n.: 01-2146-D), l'autorità ha chiesto informazioni statistiche supplementari concernenti i comuni in Islanda, tra cui una carta dettagliata che mostrasse i confini dei comuni, la popolazione totale e la densità abitativa in ciascun comune.

Le autorità islandesi hanno risposto a tale richiesta con lettera del 23 maggio 2001, ricevuta e protocollata dall'autorità in data 23 maggio 2001 (Doc. n.: 01-3881-A). La lettera conteneva tre documenti: una tabella con i dati statistici relativi a ciascun comune, una carta che mostrava i confini dei comuni in Islanda (in cui erano state segnate le regioni ammissibili agli aiuti regionali) e una carta che mostrava i comuni con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km quadrato.

⁽¹⁾ In appresso accordo SEE.

⁽²⁾ In appresso accordo sull'autorità di vigilanza e la Corte di giustizia.

⁽³⁾ Norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (guida aiuti di Stato), adottate ed emanate dall'autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994, pubblicate nella GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e nel supplemento SEE della GU n. 32 del 3.9.1994, pag. 1. La guida è stata modificata da ultimo il 23 maggio 2001, modifica non ancora pubblicata.

⁽⁴⁾ GU C 368 del 21.12.2000, pag. 12.

⁽⁵⁾ Dec. N. 135/00/COL.

⁽⁶⁾ Cfr. la nota 4.

Con lettera del 18 giugno 2001 (Doc. n.: 01-4602-D), l'autorità ha convenuto con le autorità islandesi che il paese sarebbe stato suddiviso in due regioni: la regione della capitale intorno a Reykjavik e la regione rurale e che quest'ultima era ammissibile agli aiuti regionali. L'autorità ha inoltre convenuto che la densità di popolazione debba essere il criterio fondamentale per la selezione delle regioni ammissibili. Tuttavia, l'autorità non era convinta del fatto che la regione della capitale dovesse essere delimitata sulla base dei distretti elettorali, criterio scelto dalle autorità islandesi nella notifica del 2 agosto 2000. Considerate le dimensioni geografiche e della popolazione dei distretti elettorali, l'autorità ha ritenuto giusto delimitare la regione rurale e la regione della capitale sulla base dei comuni. L'autorità ha fatto presente che, dalle informazioni ottenute a livello comunale (comunicate con lettera del 23 maggio 2001), risulta che erano stati inclusi nella regione proposta per gli aiuti regionali diversi comuni la cui distanza da Reykjavik consente il pendolarismo e con un'elevata densità di popolazione (oltre 12,5 abit./km quadrato). Pertanto, l'autorità ha suggerito alle autorità islandesi di escludere dalla regione proposta per gli aiuti alcuni comuni ad elevata densità abitativa e ubicati in prossimità di Reykjavik.

Con lettera del 12 luglio 2000 della missione dell'Islanda presso l'Unione europea, ricevuta e protocollata dall'autorità in data 13 luglio 2001 (Doc. n.: 01-5213-A), le autorità islandesi hanno presentato delle modifiche alla notifica precedente del 2 agosto 2000. Inoltre, le autorità islandesi hanno fornito ulteriori informazioni statistiche ed economiche sui comuni a densità abitativa relativamente elevata della regione della capitale.

2. Quadro generale

La carta delle regioni assistite applicabile alla fine del 1999 è stata approvata il 28 agosto 1996 (7). All'epoca, abitava nella regione assistita il 40,8 % della popolazione islandese. La densità media abitativa delle regioni assistite era di 1,1 abitanti per km quadrato. L'intensità dell'aiuto approvato era del 17 % equivalente sovvenzione netto (ESN), con un supplemento del 10 % lordo per le piccole e medie imprese (PMI).

3. I contenuti della carta proposta

3.1. Metodologia e copertura

La notifica consiste essenzialmente in 3 lettere delle autorità islandesi, la prima del 2 agosto 2000, ricevuta e protocollata dall'autorità il 4 agosto 2000 (doc. n.: 00-5486-A), la seconda del 23 maggio 2001, ricevuta e protocollata il 23 maggio 2001 (doc. n.: 01-3881-A), e la terza del 12 luglio 2001, ricevuta e protocollata il 13 luglio 2001 (doc. no: 01-5213-A).

Nella lettera del 2 agosto 2000, le autorità islandesi hanno proposto di dividere il paese in due regioni, la regione della capitale e la regione rurale. Le autorità islandesi hanno suggerito che solo le imprese ubicate nella regione rurale siano ammissibili agli aiuti regionali ai sensi della deroga dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) dell'accordo SEE. La regione rurale doveva consistere in tre distretti rurali elettorali: il distretto elettorale nordoccidentale, il distretto elettorale nordorientale e il distretto elettorale meridionale. La popolazione totale interessata della regione proposta per l'aiuto regionale sarebbe il 38,2 % della popolazione islandese.

Con lettera del 12 luglio 2001, le autorità islandesi hanno presentato una notifica modificata. Le unità geografiche nella notifica modificata sono al livello V NUTS (8) (comuni). Sono stati tolti 4 comuni (Reykjanesbær, Sandgerdisbær, Gerðahreppur e Vatnsleysustrandarhreppur) dalla proposta di regione cui destinare gli aiuti del 2 agosto 2000. Pertanto, la popolazione totale interessata della regione proposta per l'aiuto regionale si è ridotta al 33,2 %.

Il criterio utilizzato per determinare la regione cui destinare gli aiuti è la bassa densità abitativa. Le autorità islandesi hanno fatto presente che la densità abitativa della regione proposta per l'aiuto è estremamente bassa, solo 0,92 abit./km quadrato. Le autorità islandesi hanno anche segnalato che le tendenze demografiche in queste regioni sono molto diverse da quelle della regione della capitale e che le regioni assistite dipendono maggiormente dalla pesca e dall'agricoltura.

La popolazione totale della regione proposta per gli aiuti è di 93.812 abitanti.

(7) Dec. n.. 103/96/COL.

(8) NUTS = Nomenclatura delle unità territoriali statistiche.

Per regione della capitale non ammissibile agli aiuti regionali si intende la capitale Reykjavík e i comuni limitrofi di Kópavogsbær, Seltjarnarneskaupstaður, Garðabær, Hafnarfjardarkaupstaður, Bessastaðahreppur, Mosfellsbær, Reykjanesbær, Sandgerðisbær, Gerðahreppur e Vatnsleysustrandahreppur. La regione della capitale ha una popolazione di 189.033 abitanti che corrisponde al 66,8 % della popolazione totale dell'Islanda.

3.2. Massimali di aiuto

Le autorità islandesi hanno proposto un massimale di aiuto generale del 17 % ESN per l'intera regione interessata. Propongono, inoltre, che le piccole e medie imprese (PMI) siano ammissibili ad un aumento del 10 % lordo.

Le intensità di aiuto proposte sono uguali a quelle approvate il 28 agosto 1996.

II. VALUTAZIONE

1. Osservazioni generali

L'autorità ha notato che le autorità islandesi non hanno sostenuto che in Islanda vi sono regioni ammissibili agli aiuti regionali sulla base della deroga dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) dell'accordo SEE (o di una delle altre clausole di esenzione in virtù dell'articolo 61). L'autorità ha pertanto esaminato la carta di aiuti regionali proposta alla luce dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) dell'accordo SEE e del capitolo 25, Norme relative agli aiuti regionali, della sua guida agli aiuti di Stato.

Il capitolo 25, paragrafo 5, lettera 1) della guida agli aiuti di Stato dispone che «L'insieme formato, da un lato, dalle regioni di uno Stato EFTA ammesse a beneficiare delle deroghe in questione e, dall'altro dai massimali d'intensità degli aiuti all'investimento iniziale o alla creazione di posti di lavoro approvati per ciascuna di esse, costituisce la carta degli aiuti a finalità regionale dello Stato EFTA.».

La carta proposta non prevede aiuti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE. Tuttavia l'autorizzazione della carta comporta un'autorizzazione della concessione di aiuti ai sensi dei regimi di aiuti a finalità regionale. Inoltre a tali regimi si applicheranno i massimali approvati sulla base della carta.

L'insieme delle lettere datate 2 agosto 2000 (doc. n.: 00-5486-A), 23 maggio 2001 (doc. n.: 01-3881-A) e 12 luglio 2001 (doc. n.: 01-5213-A) costituisce una notifica completa e forma la base della valutazione dell'autorità. Pertanto, l'autorità di vigilanza EFTA è tenuta a valutare se la clausola d'esenzione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE è applicabile.

2. Metodologia e popolazione interessata

Le regioni notificate devono, conformemente al capitolo 25.3(16) della guida agli aiuti di Stato, «corrispondere al livello III della NUTS o, in circostanze debitamente giustificate, ad una unità geografica omogenea diversa. Ogni singolo Stato EFTA può presentare un solo tipo di unità geografica». Le regioni proposte devono inoltre costituire zone compatte.

Dal momento che i distretti elettorali proposti dalle autorità islandesi nella lettera del 2 agosto 2000 sono troppo grandi per servire a delimitare la regione della capitale dalla regione ammissibile agli aiuti regionali, l'autorità ritiene giustificato utilizzare i comuni (NUTS V) per delimitare la regione ammissibile agli aiuti regionali. L'autorità osserva che le autorità islandesi hanno notificato solo un tipo di unità geografica e che la regione proposta per gli aiuti regionali forma una zona compatta.

Il capitolo 25, paragrafo 3, lettera 17) della guida agli aiuti di Stato stabilisce che: «entro i limiti dei massimali indicati al punto (12) per ogni Stato EFTA, possono beneficiare della deroga in questione anche le regioni con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per kmq.»

L'autorità osserva che la regione proposta per l'aiuto ha una popolazione totale di 93.812 persone e una densità abitativa di 0,92 abitanti per chilometro quadrato. La carta proposta della regione copre il 33,2 % della popolazione totale in Islanda.

L'autorità ritiene che questa parte della proposta soddisfi i criteri in materia del capitolo 25 della guida agli aiuti di Stato.

Nell'allegato I alla presente decisione si fornisce un quadro generale dei comuni coperti dalla carta regionale.

3. Massimali di aiuto

Il capitolo 25, paragrafo 4, lettera 16) della guida agli aiuti di Stato afferma, tra l'altro, che «nell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) il massimale degli aiuti regionali in generale non deve superare il 20 % ESN, tranne che nelle regioni a bassa densità abitativa in cui può raggiungere il 30 % ESN.»

Il capitolo 25, paragrafo 4, lettera 20) afferma inoltre che «Ai massimali indicati ai punti (15)-(19) possono aggiungersi i supplementi a favore delle PMI, cioè un supplemento di 15 punti percentuali, al lordo, per le regioni che beneficiano della deroga di cui alla lettera a) e di 10 punti percentuali, sempre al lordo, per le regioni che beneficiano della deroga di cui alla lettera c). Il massimale finale si applica alla base tipo per le PMI. I supplementi a favore delle PMI non si applicano alle imprese del settore dei trasporti.»

Le autorità islandesi hanno proposto un massimale di aiuto generale del 17 % ESN, con un supplemento del 10 % lordo per le PMI.

L'autorità conclude pertanto che le intensità massime di aiuto per gli aiuti regionali agli investimenti proposti dalle autorità islandesi sono conformi alla guida e possono essere ammesse alla clausola di esenzione di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE.

Il supplemento del 10 % lordo proposto per i massimali di aiuto per le PMI è ammissibile, ai sensi della guida agli aiuti di Stato, ma è indispensabile garantire che le disposizioni giuridiche nazionali in materia facciano riferimento a una definizione di PMI coerente con quella stabilita nel capitolo 10.2 della guida agli aiuti di Stato.

Le intensità massime di aiuto della carta regionale sono massimali di aiuto cumulativi. Ciò significa che qualora un progetto d'investimento abbia i requisiti per ottenere aiuti sulla base di più di un regime di aiuti, l'intensità cumulativa degli aiuti concessi al progetto sulla base dei diversi regimi non deve superare il massimale di aiuto corrispondente della carta delle regioni assistite.

4. Applicazione della decisione e cumulo degli aiuti

Per quanto riguarda l'applicazione della carta delle regioni assistite in Islanda, va sottolineato che eventuali nuovi progetti relativi alla concessione o alla modifica di aiuti con obiettivi regionali, che rispettino la delimitazione geografica e le intensità massime di aiuto della carta, non necessiteranno di ulteriori giustificazioni per quanto riguarda i loro aspetti regionali, fermo restando l'obbligo di notifica di tali progetti per le autorità islandesi conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 dell'accordo sull'autorità di vigilanza e la Corte di giustizia.

Restano applicabili tutti gli obblighi specifici di notifica per quanto riguarda alcuni settori sensibili (attualmente: cantieri navali, acciaio, fibre sintetiche e veicoli a motore).

La carta delle regioni assistite non dovrà essere rielaborata, tranne eccezioni, fino al termine del periodo di validità approvato, vale a dire il 31 dicembre 2006. Tuttavia, durante tale periodo, e previa notifica preventiva ed approvazione dell'autorità di vigilanza EFTA, non è esclusa la possibilità di modificare la carta in seguito ad un cambiamento delle circostanze.

Tuttavia, la presente decisione non limita il potere dell'Autorità di vigilanza EFTA di riesaminare la carta, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo 3 dell'accordo sull'autorità di vigilanza e la Corte di giustizia, ove necessario, prima del termine del periodo approvato di cui sopra.

5. Conclusione

Alla luce di quanto sopra affermato, l'autorità ritiene che la carta degli aiuti regionali notificata per il periodo che va fino alla fine del 2006 soddisfi i requisiti richiesti nella guida agli aiuti di stato (capitolo 25) per gli aiuti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo EFTA e sia pertanto ammissibile all'esenzione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo EFTA. Pertanto, l'autorità conclude il procedimento formale con una decisione positiva basata sull'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. La carta degli aiuti regionali per l'Islanda è giudicata compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE. L'attuazione della misura è pertanto autorizzata.
2. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo 3 dell'accordo sull'autorità di vigilanza e la Corte di giustizia, la carta delle regioni assistite è applicabile a decorrere dalla data della presente decisione fino al 31 dicembre 2006.
3. Destinataria della presente decisione è l'Islanda.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2001.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Il Presidente

Knut ALMESTAD

ALLEGATO I

COMUNI DELLA REGIONE ASSISTITA

Numero	Comune
1606	Kjósarhreppur
2300	Grindavíkurkaupstaður
3000	Akraneskaupstaður
3501	Hvalfjarðarstrandarhreppur
3502	Skilmannahreppur
3503	Innri-Akraneshreppur
3504	Leirár- og Melahreppur
3506	Skorradalshreppur
3510	Borgarfjarðarsveit
3601	Hvítársíðuhreppur
3609	Borgarbyggð
3701	Kolbeinsstaðahreppur
3709	Eyrarsveit
3710	Helgafellsveit
3711	Stykkishólmubær
3713	Eyja- og Miklaholtshreppur
3714	Snæfellsbær
3809	Saubæjarhreppur
3811	Dalabyggð
4100	Bolungarvíkurkaupstaður
4200	Ísafjarðarbær
4502	Reykhlólahreppur
4604	Tálknafjarðarhreppur
4607	Vesturbyggð
4803	Súðavíkurhreppur
4901	Árneshreppur
4902	Kaldrananeshreppur
4904	Hólmavíkurhreppur
4905	Kirkjubólshreppur
4908	Bæjarhreppur
4909	Broddaneshreppur

Numero	Comune
5000	Siglufjarðarkaupstaður
5200	Sveitarfélagið Skagafjörður
5508	Húnaþing vestra
5601	Áshreppur
5602	Sveinsstaðarhreppur
5603	Torfalækjarhreppur
5604	Blönduósbær
5605	Svínavatnshreppur
5606	Bólstaðarhlíðarhreppur
5607	Engihlíðarhreppur
5608	Vindhælishreppur
5609	Höfðahreppur
5610	Skagahreppur
5706	Akrahreppur
6000	Akureyrarkaupstaður
6100	Húsavíkurkaupstaður
6200	Ólafsfjarðarkaupstaður
6400	Dalvíkurbyggð
6501	Grímseyjarhreppur
6504	Hríseyjarhreppur
6506	Arnarneshreppur
6513	Eyjafjarðarsveit
6514	Hörgárbyggð
6601	Svalbarðsstrandarhreppur
6602	Grýtubakkahreppur
6604	Hálshreppur
6605	Ljósavatnshreppur
6606	Bárðdælahreppur
6607	Skútustaðahreppur
6608	Reykðælahreppur
6609	Aðaldælahreppur
6610	Reykjahreppur
6611	Tjörneshreppur

Numero	Comune
6701	Kelduneshreppur
6702	Öxarfjarðarhreppur
6705	Raufarhafnarhreppur
6706	Svalbarðshreppur
6707	Þórshafnarhreppur
7000	Seyðisfjarðarkaupstaður
7300	Fjarðabyggð
7501	Skeggiastadahreppur
7502	Vopnafjarðarhreppur
7505	Fljótsdalshreppur
7506	Fellahreppur
7509	Borgarfjarðarhreppur
7512	Norður-Hérað
7605	Mjóafjarðarhreppur
7610	Fáskrúðsfjarðarhreppur
7611	Búðahreppur
7612	Stöðvarhreppur
7613	Breiðdalshreppur
7617	Djúpavogshreppur
7618	Austur-Hérað
7708	Sveitarfélagið Hornafjörður
8000	Vestmannaeyjabær
8200	Sveitarfélagið Árborg
8508	Mýrdalshreppur
8509	Skaftárhreppur
8601	Austur-Eyjafjallahreppur
8602	Vestur-Eyjafjallahreppur
8603	Austur-Landeyjahreppur
8604	Vestur-Landeyjahreppur
8605	Fljótshlíðarhreppur
8606	Hvollhreppur
8607	Rangárvallahreppur
8610	Ásahreppur
8611	Djúpárhreppur

Numero	Comune
8612	Holta- og Landsveit
8701	Gaulverjabæjarhreppur
8706	Hraungerðishreppur
8707	Villingaholtshreppur
8708	Skeiðahreppur
8709	Gnúpverjahreppur
8710	Hrunamannahreppur
8711	Biskupstungnahreppur
8712	Laugardalshreppur
8714	Þingvallahreppur
8716	Hveragerðisbær
8717	Sveitarfélagið Ölfus
8719	Grímsnes- og Grafningshreppur
9999	Almenningur

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 279 del 23 ottobre 2001)

A pagina 14, prima colonna:

anziché: «8906 90 10»,

leggi: «8906 10 00»;

anziché: «8906 90 91»,

leggi: «8906 90 10».

A pagina 180, nota complementare 3, prima riga:

anziché: «..., 2308 90 11 e 2308 90 19, ...»,

leggi: «..., 2308 00 11 e 2308 00 19, ...».

Alle pagine 723, 725 e 727, allegato 2:

per il testo «dal 16 ottobre al 30 novembre»:

nella terza colonna:

anziché: «16 ⁽¹⁾»,

leggi: «16»;

sopprimere la nota a piè di pagina.
